



Giunta Regionale della Campania

*Area Generale di Coordinamento n.15
Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazioni*

**DENUNCE DI LAVORI (ART. 2 L.R. 9/83)
PRESSO I SETTORI PROVINCIALI DEL GENIO CIVILE
~ VADEMECUM ~**

novembre 2009

REDATTORI

- Ing. Sergio Caiazzo -

*Dirigente del Servizio Difesa dal Rischio Sismico
del Settore Prov.le del Genio Civile di Napoli*

- Ing. Nicola Di Benedetto -

Dirigente del Settore Prov.le del Genio Civile di Caserta

COORDINATORE DELL' A.G.C. 15

- Dott. Geol. Italo Giulivo -

NOTA DEI REDATTORI

Il presente documento e la correlata nuova *modulistica* sono frutto del lavoro di riorganizzazione delle attività, di competenza dei Settori Provinciali del Genio Civile, connesse alle denunce di lavori da effettuarsi ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9.

Partendo dalla rivisitazione della *modulistica* e dalla presente prima stesura del *vademecum*, la riorganizzazione interesserà, in momenti successivi, la razionalizzazione e l'informatizzazione dei processi, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza, l'imparzialità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa dei vari Uffici dislocati sul territorio regionale. La riorganizzazione procederà parallelamente all'adeguamento della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, agli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia di autorizzazioni per le costruzioni in zona sismica da rilasciarsi ai sensi dell'art.94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Il *vademecum* è stato concepito per guidare i committenti – e, in particolare, i tecnici a vario titolo coinvolti nel processo di realizzazione dei lavori (progettisti, geologi, direttori dei lavori e collaudatori), a compilare correttamente la *modulistica*, dando nello stesso tempo gli elementi necessari per avere un quadro organico, essenziale ma completo, della “pratica sismica”. In altri termini, con la nuova *modulistica* e il presente *vademecum* si sono voluti fornire gli strumenti minimi, ma sufficienti anche al professionista che, per conto del proprio committente, deve “curare” per la prima volta la denuncia di lavori ex art.2 L.R. 9/83, per interfacciarsi in maniera consapevole con gli Uffici del Genio Civile che si occupano di tali attività.

Pertanto il *vademecum* rappresenta, di fatto, la carta dei servizi relativa alle attività conseguenti alle denunce di lavori previste dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9.

Il presente *vademecum* e la correlata *modulistica* sono stati redatti tenendo conto dei suggerimenti e delle proposte avanzati dagli Uffici regionali competenti e da Ordini e Collegi professionali.

Il *vademecum* e la *modulistica* dovranno essere oggetto di costante aggiornamento ed approfondimento, per il quale saranno di grande utilità i contributi che i professionisti vorranno far pervenire, direttamente o per il tramite dei rispettivi Ordini o Collegi Professionali.

Novembre 2009

- Ing. Sergio Caiazza -

Dirigente del Servizio Difesa dal Rischio Sismico
del Settore Prov.le del Genio Civile di Napoli

- Ing. Nicola Di Benedetto -

Dirigente del Settore Prov.le del Genio Civile di Caserta

A – INQUADRAMENTO NORMATIVO

A.1 – NORME DI RIFERIMENTO.

Gli adempimenti, di competenza dei Settori Provinciali del Genio Civile, in materia di denunce di lavori di rilevanza strutturale in zona sismica, discendono dalle seguenti norme:

- legge 5 novembre 1971 n. 1086 - *Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica*
- legge 2 Febbraio 1974 n. 64 - *Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*
- legge regionale della Campania 7 gennaio 1983, n. 9 - *Norme per l' esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*
- decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia* (in particolare: parte II – capi I, II e IV)
- legge regionale della Campania 22 dicembre 2004, n. 16 - *Norme sul Governo del Territorio* (in particolare: art.41).

Da tale quadro normativo si evince, per quanto interessa in questa sede:

- I. per lavori attinenti alla materia disciplinata dal D.P.R.380/01 (**attività edilizia** – v. art.1) le norme statali di riferimento sono rappresentate dallo stesso D.P.R., la cui applicazione deve, però, tenere conto del fatto che gli “sportelli urbanistici” istituiti in Regione Campania ai sensi dell’art.41 della L.R.16/04 non riassumono le funzioni previste in capo allo “sportello unico per l’edilizia” dall’art.5 del D.P.R.380/01; fatte salve le specifiche disposizioni previste nella parte II – capi I, II e IV del D.P.R.380/01 (che generalmente non hanno rilevanza rispetto alle procedure da seguire), tale circostanza comporta che continuano ad applicarsi le procedure riconducibili alle leggi 1086/71 e 64/74;
- II. per lavori che non riguardano l’attività edilizia (**lavori – non edili – di ingegneria civile**) le norme statali di riferimento sono rappresentate dalle leggi 1086/71 e 64/74 (v. art. 137 del D.P.R.380/01).

A.2 – NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI.

Si premette che, ai sensi degli articoli 54 e 93 del D.Lgs.112/98 e degli artt. 52 e 83 del D.P.R.380/01, compete allo Stato la predisposizione delle norme tecniche per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche previste dalla L.1086/71 (art.21), dalla L.64/74 (artt.1, 3, 4), dal D.P.R.380/01 (artt.52, 60, 83, 84) e dal D.L.136/04 come convertito, con modificazioni, dalla L.186/04 (art.5, c.1).

Alla data di stesura del presente documento, le Norme Tecniche per le Costruzioni (nel prosieguo: NTC) alle quali è consentito fare riferimento sono indicate nell’art.20 del D.L.248/07 (come convertito, con modificazioni, dalla L.31/08 e, successivamente, modificato dalla L.77/09). Si rimanda alla lettura di tale provvedimento, nonché alla Circolare prot. 598263 del 3 luglio 2009, del Coordinatore dell’A.G.C. 15 – LLPP della Regione Campania e alla Circolare M.I.T. del 5 agosto 2009; provvedimenti, gli ultimi due, che “rileggono” il D.L.248 alla luce del termine del periodo di applicazione sperimentale delle nuove NTC (trascorso il 30/06/09).

Si ritiene utile richiamare e commentare, a seguire, alcune delle citate disposizioni normative.

(Art.20, comma 2, D.L. 248/07)

Per effetto di tale disposizione, a partire dal 5/3/08 (data di entrata in vigore delle NTC-08, approvate con D.M. 14/1/08 e successivo D.M. 6/5/08) e fino al 30/6/09 la progettazione di opere diverse da edifici o infrastrutture c.d. “strategici” o “rilevanti” di interesse statale (si veda il successivo paragrafo C.12) poteva essere condotta facendo riferimento alle NTC-08 oppure, in alternativa, alle NTC-05 (approvate con D.M. 14/9/05) o alle previgenti NTC dettagliatamente indicate nello stesso comma 2 e riportate a seguire:

- D.M.20/11/87 - *Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento*
- D.M. 3/12/87 - *Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate*
- D.M. 11/3/88 - *Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione*
- D.M. 4/5/90 - *Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, la esecuzione e il collaudo dei ponti stradali*
- D.M. 9/1/96 - *Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche*
- D.M. 16/1/96 - *Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"*
- D.M. 16/1/96 - *Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.*

A tal proposito, si evidenzia che:

i. (in caso di utilizzo delle NTC-08)

il Cap.1 delle stesse NTC-08 prevede: «... per quanto non espressamente specificato nel presente documento, ci si può riferire a normative di comprovata validità e ad altri documenti tecnici elencati nel Cap. 12. In particolare quelle fornite dagli Eurocodici con le relative Appendici Nazionali costituiscono indicazioni di comprovata validità e forniscono il sistematico supporto applicativo delle presenti norme»;

si rammenta, inoltre, che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 – S.O. n. 27 del 22 febbraio u.s. è stata pubblicata la Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (nel prosieguo: Circ.617/09);

ii. (in caso di utilizzo delle NTC-05)

il Cap.1 (preambolo) delle stesse NTC-05 sottolinea che nel Cap. 12 sono contenute le “Referenze Tecniche Essenziali” «alle quali si può fare riferimento nel rispetto dei livelli di sicurezza stabiliti dalla presente normativa»;

- iii. le NTC di cui all'O.P.C.M.3274/03 e ss.mm.ii. non sono esplicitamente indicate tra quelle elencate al comma 2 dell'art.20 del D.L.248/07; pertanto, esse potevano essere usate come riferimento tecnico soltanto nei casi in cui si fossero utilizzate, in via principale, le NTC-05 (in quanto, al par.12.3 delle NTC-05, ne è consentito espressamente l'uso al pari delle altre “Referenze Tecniche Essenziali”), mentre invece, nel caso di utilizzo delle NTC-08, non era consentito (e tuttora non è consentito) fare ricorso alle NTC di cui all'O.P.C.M.3274/03 in quanto esse non sono comprese tra i documenti tecnici elencati al Cap. 12.*

(Art.20, comma 4, D.L. 248/07)

Fatto salvo quanto previsto al comma 3 (di cui si dirà oltre), a partire dal 5/3/08 è obbligatorio fare ricorso alle NTC-08 in tutti i casi di nuove progettazioni e verifiche tecniche che riguardano edifici o infrastrutture c.d. “strategici” o “rilevanti” di interesse statale.



(Art.20, comma 3, D.L. 248/07)

Si riporta il testo:

«3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.»

In relazione a tale disposizione si precisa che si intendono “amministrazioni aggiudicatrici” quelle indicate all’art.3, c.25, del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. e all’art.2, c.24, della “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” approvata con L.R.3/07 e ss.mm.ii.).

(Circolare prot. 598263 del 3 luglio 2009, del Coordinatore dell’A.G.C. 15 – LLPP della Regione Campania - Termine del periodo di applicazione sperimentale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008.)

Si riporta uno stralcio del testo della circolare, che viene allegata al presente documento:

«...Pertanto, a partire dall’ 1 luglio 2009, è consentito presentare denunce di lavori progettati con norme tecniche previgenti alle NTC-2008 esclusivamente nei casi indicati di seguito.

A. (per le amministrazioni aggiudicatrici — di cui all’art.3, comma 25, del D.Lgs.163/06):
nei casi in cui, alla data del 5 marzo 2008 (data di entrata in vigore delle NTC-2008) i lavori siano già stati affidati, ovvero il progetto di livello definitivo o esecutivo sia già stato avviato.
In tali casi, la denuncia dei lavori deve riportare, sottoscritti dal committente, sia gli estremi del provvedimento dal quale si rileva la specifica circostanza che ricorre, sia la dichiarazione che l’ente, per il quale si ricopre il ruolo di committente i lavori, rientra tra le amministrazioni aggiudicatrici intese come sopra;

B. (per i soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici — incluso i privati):
nei casi di denunce di lavori in variante, ovvero a integrazione di lavori già denunciati entro il 30 giugno 2009, a condizione che i lavori strutturali abbiano già avuto inizio.
In tali casi, pertanto, codesti Settori Provinciali del Genio Civile provvederanno a:
1. chiedere una dichiarazione congiunta, al Direttore dei Lavori e al Collaudatore in corso d’opera, dalla quale si evinca che i lavori strutturali hanno già avuto inizio e che i lavori strutturali progettati in variante non modificano significativamente quelli oggetto della prima denuncia, tanto da farli ritenere, di fatto, una nuova progettazione;
2. dare notizia, al Comune competente per territorio, di quanto dichiarato dal Direttore dei Lavori e dal Collaudatore in corso d’opera, per i successivi adempimenti di competenza;
3. effettuare, ove venisse accertato che le dichiarazioni di cui al punto 1 non sono veritiere, le consequenziali segnalazioni d’obbligo all’Autorità Giudiziaria e all’Ordine o Collegio Professionale di appartenenza....»

(Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 agosto 2009 - Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008. Cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248)

Si riporta uno stralcio del testo:

«...Per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, è esplicita la volontà del legislatore di prevedere l'applicazione obbligatoria della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, alle costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. Ciò evidentemente sulla base di una riconosciuta esigenza di rendere immediatamente operative le nuove

norme, più penetranti rispetto alla sicurezza strutturale, in un ambito, quale quello del comparto costruttivo privatistico, che ha evidenziato maggiori criticità riguardo a controlli e verifiche sia sulla progettazione che in corso di esecuzione.

E' da ritenere, peraltro, anche alla luce di consolidato indirizzo interpretativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, anche per i lavori iniziati prima di tale data, ove in corso d'opera il privato avesse la necessità di presentare una variante, dovranno essere integralmente applicate le predette nuove norme tecniche (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), allorquando la variante stessa modifichi in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale della costruzione, conseguentemente configurandosi una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria. Restano ovviamente salve le disposizioni di cui all'art. 30 (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione) della legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», trasfuso nell'art. 104 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia» ...»

Dall'esame del comma 3 del D.L.248/07 si deduce che, nel caso di amministrazione aggiudicatrice che alla data del 5/3/08 abbia già affidato i lavori o avviato il progetto definitivo o esecutivo, è consentito fare ricorso alle NTC previgenti alle NTC-2008 (purché siano tra quelle indicate al comma 2). Tuttavia è opportuno richiamare, all'attenzione delle amministrazioni aggiudicatrici che operano sul territorio regionale, la determinazione n. 3 del 29/03/07 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, le cui argomentazioni, che si ritengono valide anche con l'intervenuta conversione in legge del D.L. 248/07, potranno da queste essere tenute nel debito conto, al fine della migliore tutela della pubblica e privata incolumità, prevedendo (preferibilmente) l'adeguamento dei progetti alle NTC-08 anche nei casi in cui ciò non sarebbe indispensabile a norma del comma 3 che qui si discute.

Tale conclusione risulta tanto più preferibile, nel caso di edifici e infrastrutture c.d. "strategici" o "rilevanti" non solo di interesse statale ma anche regionale (si veda anche par. C.12), se si considera che l'art.2 dell'O.P.C.M.3274/03 ha posto, in capo ai proprietari di edifici o infrastrutture c.d. "strategici" o "rilevanti", sia di interesse *statale* che di interesse *regionale* (ad esclusione di quelle progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984), l'onere di procedere alle verifiche di adeguatezza alle nuove NTC entro la data del 31/12/10 (come da ultimo stabilito dal comma 5 dell'art.20 del D.L.248/07).

Infatti, se viceversa il committente – di concerto con il progettista delle strutture – ritenesse di fare ricorso alle NTC previgenti a quelle del 2008 per progettare lavori che interessano opere già esistenti che non rientrano tra tali tipologie, si arriverebbe all'assurdo (per le opere originariamente progettate prima dell'entrata in vigore delle norme sismiche del 1984) che entro il 31/12/10 si dovrebbe procedere, comunque, alle verifiche di adeguatezza alle NTC-08 (in quanto prescritte dall'O.P.C.M.3274/03).

B – DENUNCIA DEI LAVORI

B.1 – PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI LAVORI. OBBLIGO.

(Riferimenti normativi: art.1 e 2 LR.9/83, artt.83 c.1, 93 c.1, 65 c.1, DPR.380/01, artt.3 e 17, L.64/74, art.4 L.1086/71).

Chiunque intenda procedere a costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni, che abbiano rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, è tenuto a presentare il progetto esecutivo delle opere e la prescritta ulteriore documentazione presso l'Ufficio Provinciale del Genio Civile o sezione autonoma competente per territorio.

Restano escluse da tale obbligo, ai sensi dell'art.3, comma 6, della L.R.9/83, solo le Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo.

La denuncia dei lavori va fatta, qualunque sia la struttura portante principale, a cura del committente, presentando (in duplice originale):

- l'istanza
- il progetto esecutivo
- gli allegati previsti.

Nel caso di opere che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 (art.4 L.1086/71), alla denuncia del committente si affianca quella del costruttore (nel modello A2), come è meglio precisato nel successivo paragrafo C.8

Dalle richiamate disposizioni normative discende che l'obbligo di preventiva denuncia dei lavori sussiste, in pratica, per tutti i lavori, comunque denominati, inerenti strutture portanti di manufatti da costruire o già esistenti, mentre restano esclusi da tale obbligo esclusivamente i manufatti di rilevanza strutturale del tutto trascurabile e che non presentano nessun potenziale pericolo per la pubblica o privata incolumità.

Nei casi dubbi si può fare riferimento ai pronunciamenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici o alla Giurisprudenza o, in ultimo, si possono effettuare specifiche richieste agli Uffici del Genio Civile.

In relazione a quanto sopra si veda, ad esempio, il Parere reso dalla I Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto n.190 del 15/06/99, avente ad oggetto "Legge 64/74 - Quesiti inerenti l'applicazione alle opere di modesto rilievo", che si conclude come segue: «...non si può che affidare, innanzi tutto alla responsabilità del progettista e successivamente alla verifica da parte dell'Ente territoriale preposto, ogni valutazione di merito rispetto alla varietà dei casi che si prospettano, assumendo come unica discriminante il criterio della sicurezza in funzione della pubblica incolumità».

Si precisa che vanno presentati, presso gli Uffici del Genio Civile, esclusivamente:

- a) (ai sensi dell'art.2 della L.R.9/83)
 - a.1) progetti di lavori da realizzare;
 - a.2) progetti di lavori già realizzati, del tutto o in parte, in assenza del richiesto titolo abilitativo edilizio e in assenza della preventiva denuncia al Genio Civile ai sensi dell'art.2 della L.R.9/83 (casi di "abusivismo edilizio e sismico") e, inoltre, non siano stati oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi della L.47/85, della L.724/94 e della L.326/03 (ovvero tale istanza sia stata rigettata);
 - a.3) progetti di lavori per i quali esiste regolare titolo abilitativo edilizio, anche se rilasciato in sanatoria (ovvero trattasi di lavori che rientrano nei casi di attività edilizia libera) ma sono stati realizzati, del tutto o in parte, senza preventiva denuncia al Genio Civile ai sensi dell'art.2 della L.R.9/83 (casi di "abusivismo sismico");
- b) (ai sensi del D.P.R.380/01, della L.1086/71, della L.64/74, della L.R.9/83)
 - b.1) (se trattasi di opere soggette all'art.65 del D.P.R. 380/01 - art.4 L.1086/71) relazioni a strutture ultimate relative ai lavori di cui alla precedente lettera "a.1";
 - b.2) (se trattasi di opere soggette all'art.65 del D.P.R. 380/01 - art.4 L.1086/71) relazioni a strutture ultimate per gli eventuali lavori a farsi di cui alle precedenti lettere "a.2" e "a.3" (si veda, a tal proposito, anche il successivo paragrafo C.2);
 - b.3) certificati di collaudo relativi a lavori di cui alle precedenti lettere "a.1", "a.2" e "a.3";

c) (ai sensi dell'art.35, commi 6 e 9, della L.47/85)

certificati di idoneità statica / sismica relativi a strutture realizzate abusivamente ed oggetto di condono edilizio ai sensi della L.47/85, della L.724/94 e della L.326/03.

In merito al collaudo, si sottolinea che esso resta obbligatorio anche nei casi di lavori strutturali, da eseguire su costruzioni esistenti, configurabili come lavori di "riparazione o intervento locale" (cfr. par. 8.4.3 delle NTC-08 e par. C.8.4.3 della Circ.617/09), per i quali, a differenza degli interventi di "adeguamento" e di "miglioramento", le NTC-08 non prescrivono espressamente l'effettuazione del collaudo statico (cfr. par. 8.4.3 delle NTC-08). Anche in tali casi, infatti, restano valide le previsioni della L.R.9/83, inerenti le attività di controllo, vigilanza e verifica poste in capo al collaudatore in corso d'opera (cfr. art.5, commi 1 e 2), nonché la necessità del certificato di collaudo anche ai fini dell'art.62 del D.P.R.380/01 (art.28 L.64/74).

Al di fuori dei casi di cui alle precedenti lettere "a", "b", "c", non va presentato, agli Uffici del Genio Civile, alcun elaborato tecnico, comunque denominato, inerente le costruzioni realizzate in zona sismica.

Allo stato attuale delle norme vigenti (statali e regionali), tale è il caso, ad esempio, delle verifiche tecniche tese a *valutare le condizioni di sicurezza* di una costruzione di cui si vuole effettuare un cambio di destinazione d'uso che comporti una variazione dei carichi variabili e/o della classe d'uso della costruzione (cfr. cap. 8 delle NTC-08). In tal caso, se tali valutazioni consentono di stabilire che il cambio di destinazione d'uso può aversi anche senza effettuare alcun intervento strutturale, non si deve effettuare - si ribadisce - alcuna presentazione di atti agli Uffici del Genio Civile.

Viceversa, si ritiene che tale documentazione tecnica debba essere prodotta al Comune, ai fini del rilascio del certificato di agibilità.

B.2 – EFFETTI.

Con la presentazione della denuncia dei lavori ha inizio un procedimento amministrativo (si veda par. B.3) all'esito del quale, se nulla osta, il Settore Provinciale del Genio Civile emana uno specifico provvedimento.

Detto provvedimento amministrativo, che viene consegnato all'interessato (il committente) congiuntamente con un esemplare del progetto e degli altri allegati presentati all'Ufficio, consente, fatta salva l'acquisizione di altri provvedimenti, autorizzazioni, permessi o nulla osta comunque denominati, l'inizio dei lavori oggetto della denuncia.

Limitatamente agli adempimenti di cui alla L.R.9/83, i lavori strutturali possono essere avviati custodendo nel cantiere, dal giorno di inizio fino a quello di ultimazione, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, la copia del progetto restituita dall'Ufficio unitamente al citato provvedimento e ad un apposito giornale dei lavori (art. 3, c.5, L.R.9/83, art.66, c.1, D.P.R.380/01 - art.5, c.1, L.1086/71).

B.3 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

(Riferimenti normativi: artt.2 e 3 LR.9/83, parte II – capi II e IV DPR.380/01 - L.64/74, L.1086/71, art.29 L.R.1/08, L.241/90 e ss.mm.ii.).

Come già precisato al paragrafo B.2, con la presentazione all'Ufficio, a cura del committente, della denuncia dei lavori, ha inizio un procedimento amministrativo.

La denuncia può essere presentata all'Ufficio direttamente dal committente oppure tramite altra persona appositamente delegata. La delega va redatta, preferibilmente, compilando l'apposito riquadro posto alla pagina 4, dove è presente anche il riquadro dell'eventuale delega al ritiro e alla richiesta di informazioni. Nel caso in cui la delega venga redatta su foglio a parte, dovrà riportare anche i dati anagrafici e di residenza del committente, la cui firma viene autenticata, con le consuete modalità previste dal D.P.R.445/00, allegando la fotocopia non autenticata di un suo documento d'identità.

In mancanza di specifica delega, la presentazione e il ritiro delle pratiche, nonché la richiesta di informazioni, non possono essere effettuati da persone diverse dal committente, inclusi i tecnici indicati sulla stessa domanda di deposito. Inoltre, non sarà possibile procedere al ritiro di pratiche da parte di chi sia stato delegato solo alla loro presentazione (e viceversa).

All'atto della presentazione della denuncia, l'interessato riceverà la comunicazione di avvio del procedimento (ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90 e ss.mm.ii.) con la quale verrà a conoscenza, tra l'altro:

- del numero di acquisizione dell'istanza al protocollo (se ciò è possibile, in relazione ai carichi di lavoro);
- dell'inizio delle attività istruttorie e della data in cui, se nulla osta, potrà presentarsi per ritirare il provvedimento ed un esemplare degli atti progettuali e degli allegati;

- del nome e dei riferimenti del responsabile del procedimento, al quale potrà rivolgersi per eventuali informazioni.

Nella stessa comunicazione potrà leggere una sintetica informativa del procedimento.

Nel caso di progetti di sopraelevazione di edifici:

- ***all'esito positivo*** delle attività istruttorie il Dirigente dell'Ufficio certifica (ai sensi dell'art. 90, comma 2, del D.P.R. 380/01) l' idoneità della struttura esistente a sopportare i nuovi carichi indotti dalla sopraelevazione di cui al progetto esaminato ed emana il relativo provvedimento positivo;
- ***qualora le attività istruttorie non abbiano avuto esito positivo*** il Dirigente dell'Ufficio comunica le integrazioni da produrre affinché si possa procedere alla certificazione (ai sensi dell'art. 90, comma 2, del D.P.R. 380/01) e fa presente che i lavori non potranno avere inizio prima della trasmissione delle integrazioni e del loro esame – con esito positivo – da parte dell'Ufficio.

B.4 – IMPOSTA DI BOLLO.

(Riferimenti normativi: D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii.)

Fatti salvi i regimi di esenzione introdotti con specifiche disposizioni di legge (ad es. l'art.70 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76), in relazione ai quali il committente deve produrre, in allegato all'istanza, un'apposita dichiarazione, sono soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art.2 del D.P.R.642/72 e ss.mm.ii., sia la denuncia dei lavori che il provvedimento che ne consegue, in quanto riconducibili alle declaratorie degli articoli 3 e 4 della tariffa allegata al citato D.P.R. (art.3 - «... istanze...dirette agli uffici e agli organi ... delle regioni ... tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati ...»); art.4 - «atti e provvedimenti degli organi ... delle regioni ... rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta ...»).

Ciò vale sia per i committenti privati che per quelli pubblici e per tutti i tipi di denunce di lavori, con l'unica eccezione delle integrazioni (prodotte spontaneamente o richieste dall'Ufficio).

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo (attualmente fissato, a norma del D.M. 24 maggio 2005, nella misura di €14,62) bisogna:

- apporre una marca da bollo su uno dei due esemplari della *denuncia dei lavori* mod.D (l'esemplare che, al termine del procedimento, resterà agli atti dell'Ufficio) provvedendo ad annullarla mediante perforazione o l'apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro, parte sulla marca e parte sul foglio;
- (al momento del ritiro della pratica) consegnare un'altra marca all'addetto, che provvederà ad apporla sul provvedimento emanato dall'Ufficio e ad annullarla in uno dei modi precisati; l'addetto, inoltre, annoterà, sulla minuta che resta agli atti dell'Ufficio, la circostanza che sulla copia consegnata all'interessato è stata regolarmente assolta l'imposta di bollo.

Tenendo conto delle modalità operative attualmente seguite dagli Uffici, è comunque possibile, fino a diverso avviso, apporre la seconda marca da bollo sul secondo esemplare della denuncia dei lavori.

Si precisa che nel caso di denunce di lavori in sanatoria, presentate con allegato il certificato di collaudo, è dovuto il bollo anche su entrambe le copie di quest'ultimo, nella misura di una marca ogni 4 facciate o ogni 100 linee di pagina formato A4 (escludendo, dal conteggio delle facciate, tutti gli allegati al certificato).

Si riporta, in allegato alle presenti "Istruzioni", la ***Circolare prot. 406064 dell' 11 maggio 2009, del Coordinatore dell'A.G.C. 15 – LLPP della Regione Campania – Imposta di bollo per le "pratiche sismiche". Parere n° 954-62246 del 08/05/09 reso dall'Agenzia delle Entrate. Direttiva per il coordinamento delle attività di competenza dei Settori Provinciali del Genio Civile.***

Detto provvedimento costituisce un riferimento utile anche per quanto riguarda il deposito, presso il Settore Provinciale del Genio Civile, di "relazioni a strutture ultimate", certificati di collaudo e certificati di idoneità statica / sismica.

C – COMPILAZIONE DELLA “DENUNCIA DEI LAVORI”

C.1 – IMPOSTAZIONE DELLA DENUNCIA DEI LAVORI.

Con la denuncia dei lavori vanno denunciati, ai sensi delle citate normative (si veda paragrafo B.1), lavori che interessano le strutture di **un singolo organismo strutturale**.

In alcuni casi è consentito (a scelta dell'interessato) effettuare la denuncia per più organismi strutturalmente indipendenti; si tratta di:

- a) lavori che interessano **più organismi strutturalmente indipendenti ma facenti parte di un unico manufatto**, quali ad esempio gli organismi strutturali giuntati che sorreggono edifici di grosse dimensioni; sono invece escluse, ad esempio, le infrastrutture a nastro e le opere di notevole rilevanza strutturale e grande estensione, per le quali è necessario effettuare denunce per singoli organismi strutturalmente indipendenti, anche se questi fanno parte di un manufatto con unica destinazione funzionale;
- b) lavori che interessano **più organismi strutturalmente indipendenti, di cui un'unica opera principale e una o più opere accessorie (di ridotta entità)**, quali ad esempio piccoli muri di sostegno o cabine per impianti che abbiano il carattere di essere opere accessorie o di completamento rispetto all'opera principale, che possono essere compresi nella denuncia dei lavori relativa all'opera principale.

L'interessato deve valutare con attenzione se avvalersi di tale facoltà, tenendo presente che i lavori denunciati con un'unica istanza devono essere sempre collaudati congiuntamente (salvo quanto previsto, per le sole opere edili, dall'art.67, comma 6, del D.P.R. 380/01). Pertanto, in tutti i casi in cui preveda di completare in tempi successivi la realizzazione di manufatti che di per sé potrebbero anche essere denunciati congiuntamente (perché contemplati nelle precedenti lettere “a” e “b”), il committente procederà invece a denunciarli singolarmente per poterli collaudare - e quindi mettere in esercizio - in momenti successivi. In tali casi, il progetto presentato per ogni singola denuncia dovrà essere corredato di una planimetria che includa tutti i corpi di fabbrica specificando, per ciascuno di essi, se fa parte di quella particolare denuncia, se sarà oggetto di futura denuncia oppure se è stato oggetto di denuncia già andata a buon fine (e in tal caso se ne dovrà specificare il numero di provvedimento).

Si sottolinea, infine, che al di fuori dei casi di cui alle precedenti lettere “a” e “b” non è consentito effettuare congiuntamente la denuncia di lavori che interessano più organismi strutturali indipendenti.

C.2 – TIPO DI PROCEDIMENTO.

Per ogni denuncia di lavori **va obbligatoriamente indicato un unico tipo di procedimento (ordinario o in sanatoria)**.

Sono considerate denunce in **sanatoria** quelle effettuate successivamente alla violazione dell'obbligo di preventiva denuncia dei lavori stabilito dall'art.2 della L.R.9/83 e dall'art.93 del D.P.R.380/01 (art.17 L.64/74) nonché – se ne ricorrono le condizioni – dall'art.65 del D.P.R.380/01 (art.4 L.1086/71). Tale è anche il caso delle denunce con collaudatore statico nominato d'Ufficio, ai sensi dell'art.6, comma 3, della L.R.9/83, dal competente Settore Regionale (il Settore 02 - Comitato Tecnico Regionale dell'A.G.C. 15 – LLPP).

Per tali tipi di istanze va specificato, nell'apposito riquadro della pag.1, se si è proceduto alla progettazione di lavori ulteriori rispetto a quelli già realizzati (denuncia in sanatoria con opere a farsi), o meno (denuncia in

sanatoria senza opere a farsi). In quest'ultimo caso, va anche specificato se viene contestualmente presentato anche il collaudo.

In relazione a quanto precedentemente indicato al paragrafo B.1 si precisa che, nei casi di “abusivismo edilizio e sismico” (casi di cui alla lettera “a.2”, nei quali non esiste alcun titolo abilitativo edilizio, neanche rilasciato in sanatoria), le eventuali opere a farsi possono essere solo ed esclusivamente quelle necessarie a rendere le strutture adeguate rispetto alle vigenti NTC.

Inoltre, per tutti i tipi di denunce in sanatoria, va ulteriormente specificato se il deposito viene prodotto “in autodenuncia”, ovvero a seguito di provvedimento interdittivo o verbalizzazione da parte di Organi di Polizia Giudiziaria, ovvero, infine, a seguito di sentenza di Tribunale (nei casi in cui esistano più provvedimenti, vanno indicati tutti).

Nel caso di denunce in sanatoria, per le parti di opere già realizzate le figure del “verificatore architettonico” e del “verificatore strutturale” subentrano a quelle dei progettisti architettonico e strutturale; nel caso di denunce in sanatoria con opere a farsi, la figura del “verificatore strutturale” si affianca a quella del progettista strutturale (potendo coincidere con quest'ultima, come di solito accade).

Anche i progetti di varianti possono essere presentati in sanatoria, se riguardano lavori che:

- a) modificano lavori che sono stati oggetto di una precedente denuncia (di qualsivoglia tipo);
- b) rientrano nelle condizioni, specificate nel par. C.3, necessarie per poter considerare tali progetti delle varianti;
- c) risultano essere già stati realizzati, in parte o del tutto.

Si precisa che le denunce in sanatoria con lavori a farsi sono ascrivibili alle seguenti due categorie:

- lavori a farsi che consistono in lavori strettamente indispensabili a rendere le strutture adeguate rispetto alle vigenti NTC
- lavori a farsi, relativi ad un unico organismo strutturale, finalizzati a completare quelli abusivamente realizzati; in tal caso, i lavori già realizzati e quelli a farsi devono coincidere con i lavori per i quali il committente ha già presentato (o presenterà) richiesta di permesso di costruire in sanatoria

C.3 – TIPO DI DENUNCIA.

Nella prima parte di tale sezione va indicato se trattasi di **nuova costruzione** ovvero di **lavori su una costruzione esistente; in quest'ultimo caso va specificato se tali lavori sono accompagnati da interventi di adeguamento, di miglioramento, di riparazione o intervento locale.**

Laddove i lavori comportano sia nuova costruzione che lavori su costruzione esistente, si procederà a barrare entrambe le caselle.

La prima parte della sezione inerente il tipo di denuncia termina con le ***ulteriori specificazioni per gli edifici (sopraelevazione - ampliamento - altro)***, che risultano necessarie per definire l'iter autorizzativo relativo alla denuncia stessa.

Si precisa che non sempre i lavori che interessano costruzioni esistenti si accompagnano ad interventi di adeguamento, di miglioramento, oppure di riparazione / intervento locale: tale è il caso, ad esempio, delle sopraelevazioni che non necessitano di interventi di adeguamento delle strutture sottostanti.

A tal proposito, per quanto riguarda le problematiche che interessano in questa sede, si rimanda alla lettura dell'allegata *Circolare prot. 823576 del 25 settembre 2009, del Coordinatore dell'A.G.C. 15 – LLPP della Regione Campania - SOPRAELEVAZIONE DI EDIFICI. Coordinamento delle attività, di competenza dei Settori Provinciali del Genio Civile, finalizzate alla certificazione di cui all'art.90 del D.P.R. 380/01.*

E' appena il caso di precisare, a tal proposito, che sono considerati sopraelevazioni gli interventi con cui si intende realizzare uno o più piani in aggiunta a edifici, di nuova costruzione, per i quali siano già scaduti i termini per presentare denunce di lavori in variante (cioè – si veda oltre – per i quali sia già intervenuto il

collaudo o la relazione a struttura ultimata, oppure siano scaduti i termini per la presentazione di quest'ultima).

Nella seconda parte della sezione inerente il tipo di denuncia va indicato se trattasi di **prima denuncia**, di **variante** o di **integrazione** a una precedente denuncia, specificando, nell'ultimo caso, se l'integrazione è stata **prodotta spontaneamente** oppure **richiesta dall'Ufficio**.

In relazione a quanto sopra si precisa che sono considerate **integrazioni** esclusivamente le denunce di lavori con cui il committente trasmette all'Ufficio atti documentali o elaborati progettuali di cui era carente la denuncia presentata originariamente. In caso di integrazione di elaborati progettuali, le opere da realizzare restano del tutto invariate per tipologia e quantità.

Le integrazioni, come anche le varianti (v. oltre), possono essere prodotte spontaneamente o a seguito di richiesta fatta dall'Ufficio; tale richiesta può aversi:

1. nel corso del procedimento amministrativo che consegue alla presentazione della denuncia dei lavori;
2. nei casi in cui ciò risulta necessario nel corso dello svolgimento delle attività di verifica e controllo di competenza dei Settori Provinciali del Genio Civile.

Nel caso di integrazioni è indispensabile compilare le "ulteriori specificazioni" riportate in calce al riquadro relativo al tipo di denuncia (*dati del provvedimento originario e dati di precedenti provvedimenti in variante / integrazione*).

L'istanza (mod. D) relativa alla denuncia di integrazione deve essere compilata in ogni sua parte e riportare tutti gli allegati necessari a seconda dei casi (si veda anche par. **C.11**).

Al pari degli altri tipi di denunce, gli elaborati presentati ad integrazione del progetto "originario" devono essere firmati anche dal Direttore dei Lavori, tranne che nel caso di integrazioni che vengano trasmesse dopo il completamento della struttura.

In quest'ultimo caso, che si può presentare qualora le integrazioni siano state richieste nel corso delle attività di "controllo a campione" effettuate dall'Ufficio ai sensi del testo originario dell'art.4 della L.R. 9/83 (oppure nell'ambito delle attività svolte ai sensi del D.P.R.380/01 – L.64/74, L.1086/71 – e della L.R.9/83), gli elaborati da presentare in allegato alla domanda di deposito di integrazione devono essere firmati, per presa visione, dal collaudatore, ed essere accompagnati da una relazione con cui lo stesso collaudatore:

- (in caso di lavori ancora da collaudare) dà notizia di aver proceduto al controllo di tali elaborati al pari degli elaborati progettuali precedentemente esaminati e si riserva di darne atto esplicitamente in sede di redazione del certificato di collaudo;
- (in caso di lavori già collaudati) si esprime nel merito degli elaborati presentati ad integrazione, dimostrando (se tale è il caso che si verifica) che il collaudo resta valido anche tenendo conto di tali integrazioni, oppure indicando (in caso contrario) le azioni da intraprendere; tale relazione costituisce un addendum al certificato di collaudo.

A tal proposito si precisa che resta ferma la competenza dell'Ufficio ad esprimersi nel merito degli elaborati in questione (sia gli elaborati progettuali oggetto della richiesta di integrazione, sia la relazione richiesta al collaudatore): pertanto, nei casi in cui tali elaborati non dovessero dimostrare, in modo inequivocabile, il puntuale rispetto delle NTC, l'Ufficio si attiverà come necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità.

Sono considerate **varianti** le denunce con cui si modificano, con interventi di rilevanza strutturale, i lavori di cui alla denuncia originaria. Alla data di presentazione all'Ufficio del Genio Civile della denuncia di lavori in variante, i lavori della denuncia "originaria" non devono essere stati ancora collaudati oppure (nel caso di opere per le quali vige l'obbligo di denuncia anche ai sensi dell'art.65, comma 1, del D.P.R.380/01 – art.4, comma 1, della L.1086/71) non devono essere decorsi i termini prescritti per la presentazione della relazione a strutture ultimate (art.65, comma 6, D.P.R.380/01 – art.6, comma 1, L.1086/71).

Qualora, invece, detti termini siano trascorsi, dovrà procedersi ad una "nuova" denuncia, anche se, ad esempio, il progetto allegato alla denuncia "originaria" già prevedeva, nell'impostazione o nelle calcolazioni, i nuovi lavori che si intendono realizzare (come può essere, nel caso di edifici, per la realizzazione di piani in più).

Le varianti devono essere denunciate secondo procedimento ordinario, ovvero (se riguardano lavori già realizzati) in sanatoria, con o senza opere a farsi.

Le varianti possono essere prodotte spontaneamente, oppure a seguito di richieste fatte dall'Ufficio, come già precedentemente specificato a proposito delle integrazioni (v. sopra).

Si evidenzia, in relazione a quanto precisato al paragrafo C.1, che non possono essere denunciati, come varianti, lavori che interessino organismi strutturali che non erano compresi nella denuncia originaria, anche se si tratta di opere accessorie (di ridotta entità) come definite alla lettera "b" del citato paragrafo C.1, che avrebbero potuto essere incluse nell'originaria denuncia dei lavori.

L'istanza (mod. D) relativa alla denuncia in variante deve essere compilata in ogni sua parte e riportare tutti gli allegati necessari a seconda dei casi (si veda anche par. C.11).

Il progetto di variante presentato deve essere firmato anche dal Direttore dei Lavori e deve contenere elaborati descrittivi e grafici di confronto che evidenzino con estrema chiarezza le modifiche apportate rispetto al progetto originario (o all'ultimo progetto di variante) depositato.

Si precisa, infine, che le denunce di lavori in variante vengono assoggettate agli stessi tipi di controlli (e alle stesse procedure) che hanno interessato le denunce originarie.

L'esatta individuazione del tipo di denuncia compete al committente, che evidentemente opera tramite i suoi tecnici di fiducia. Al pari degli altri elementi della denuncia dei lavori, in sede di istruttoria l'Ufficio verifica la correttezza di tale individuazione e, laddove riscontri l'errata individuazione del tipo di denuncia, chiede le dovute integrazioni.

Si rammenta, infine, che nel caso di varianti strutturali le quali -a- riguardino lavori originariamente progettati con Norme Tecniche per le Costruzioni previgenti a quelle approvate con D.M. 14/01/2008, e inoltre -b-, siano state elaborate senza procedere all'adeguamento al D.M. 14/01/2008, il direttore dei lavori e il collaudatore, a norma della Circolare prot. 598263 del 3 luglio 2009, del Coordinatore dell'A.G.C. 15 – LLPP della Regione Campania - *Termine del periodo di applicazione sperimentale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008*, devono produrre una dichiarazione congiunta «... dalla quale si evinca che i lavori strutturali hanno già avuto inizio e che i lavori strutturali progettati in variante non modificano significativamente quelli oggetto della prima denuncia, tanto da farli ritenere, di fatto, una nuova progettazione.». Anche tale dichiarazione è oggetto di verifica da parte dell'Ufficio.

C.4 – OGGETTO E UBICAZIONE DEI LAVORI.

La descrizione dei **lavori** deve essere significativa nei riguardi di quelli che interessano le strutture portanti; conseguentemente, tale descrizione può anche essere diversa da quella utilizzata per l'ottenimento del permesso di costruire (o altro provvedimento autorizzativo).

In caso di denuncia in variante la descrizione deve essere significativa nei riguardi delle modifiche introdotte rispetto alla denuncia originaria.

I campi previsti nell'istanza (mod. D), se destinati a restare vuoti, vanno sbarrati.

Nella tabella che segue si riportano, per alcuni esempi di lavori, le indicazioni da apporre sull'istanza, nei due riquadri inerenti il tipo di procedimento e il tipo di denuncia (pag.1 dell'istanza).



	<i>lavori che interessano le strutture (oggetto della denuncia dei lavori)</i>	<i>esempio di descrizione dei lavori</i>	<i>tipo di procedimento e tipo di denuncia (da indicare sull'istanza)</i>
1	NUOVA COSTRUZIONE DI UN MANUFATTO		
1.1	Nuova costruzione di un fabbricato	Costruzione di un fabbricato in c.a. per uffici e civili abitazioni, costituito di 5 piani f.t. e 2 piani interrati	PROCEDIM. ORDINARIO - NUOVA COSTRUZIONE - ALTRO - PRIMA DENUNCIA
1.2	(integrazioni richieste dall'Ufficio a seguito dell'istruttoria della denuncia dei lavori)	Costruzione di un fabbricato in c.a. per uffici e civili abitazioni, costituito di 5 piani f.t. e 2 piani interrati - integrazione progettuale	PROCEDIM. ORDINARIO - NUOVA COSTRUZIONE - ALTRO - INTEGRAZIONE RICH. DALL'UFFICIO (con protoc. n° ... in data ...)
	N.B. lasciare in bianco i dati del provvedimento originario		
1.3	<i>(dopo il buon esito della denuncia di cui ai punti 1.1 e 1.2)</i> successiva variante ai lavori, che consiste:		
1.3.a	- in una modifica strutturale	Costruzione di un fabbricato in c.a. per uffici e civili abitazioni, costituito di 5 piani f.t. e 2 piani interrati - modifica della carpenteria degli impalcati con l'inserimento di un foro	PROCEDIM. ORDINARIO - NUOVA COSTRUZIONE - ALTRO - VARIANTE - (inserire dati della denuncia originaria) - (inser. dati della denuncia di integrazione)
	N.B. se si intende realizzare un'opera "aggiuntiva", anche se accessoria (di ridotta entità) rispetto ai lavori originari (es: piccolo muro di sostegno necessario per l'accesso ai piani interrati), essa dovrà essere oggetto di una nuova denuncia di lavori		
1.3.b	- nei lavori di cui all'esempio 1.3.a, che però siano già stati in parte realizzati	Costruzione di un fabbricato in c.a. per uffici e civili abitazioni, costituito di 5 piani f.t. e 2 piani interrati - modifica della carpenteria degli impalcati con l'inserimento di un foro	PROCEDIM IN SANATORIA - (inserire dettagli sul tipo di sanatoria) - (inserire ulteriori specificazioni) - NUOVA COSTRUZIONE - ALTRO - VARIANTE - (inserire dati della denuncia originaria) - (inserire dati della denuncia di integrazione)
	N.B. a norma dell'art.97 del D.P.R.380/01 l'Ufficio procederà a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Procura della Repubblica competente per territorio, nonché a sottoporre il progetto alle necessarie attività istruttorie.		
1.3.c	- nella costruzione di un piano in più prima che si sia completata la struttura	Costruzione di un fabbricato in c.a. per uffici e civili abitazioni, costituito di 5 piani f.t. e 2 piani interrati - costruzione di un ulteriore piano	PROCEDIM ORDINARIO - NUOVA COSTRUZIONE - ALTRO - VARIANTE - (inserire dati della denuncia originaria) - (inser. dati della denuncia di integrazione)
	N.B. se risulta essere già stata presentata all'Ufficio la R.S.U. di cui all'art.65, comma 6, del D.P.R.380/01 (oppure sono scaduti i termini ivi previsti) la costruzione del piano in più dovrà essere oggetto di una nuova denuncia di lavori di sopraelevazione, da presentarsi successivamente al collaudo		
2	ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DI UN MANUFATTO		
2.1.a	Abbattimento e ricostruzione	Abbattimento e ricostruzione dell'ultimo piano di un fabbricato in muratura costituito di 2 piani f.t. ed un piano interrato	PROCEDIM ORDINARIO - LAVORI SU UNA COSTRUZ. ESISTENTE - ALTRO - PRIMA DENUNCIA
2.1.b	<i>idem</i> (con in più lavori di adeguamento sismico delle strutture che non vengono abbattute)	Abbattimento e ricostruzione dell'ultimo piano di un fabbricato in muratura costituito di 2 piani f.t. ed un piano interrato, con lavori di adeguamento sismico delle strutture restanti	PROCEDIM ORDINARIO - LAVORI SU UNA COSTRUZ. ESISTENTE (intervento di adeguamento) - ALTRO - PRIMA DENUNCIA
2.2	<i>(dopo il buon esito della denuncia di cui al punto 2.1.b)</i> successiva variante ai lavori dell'esempio (2.1.b), che consiste:		
2.2.a	- nella ricostruzione con altra tipologia costruttiva	Abbattimento e ricostruzione dell'ultimo piano di un fabbricato in muratura costituito di 2 piani f.t. ed un piano interrato, con lavori di adeguamento sismico delle strutture restanti - Modifiche alla tipologia costruttiva delle strutture da ricostruire	PROCEDIM ORDINARIO - LAVORI SU UNA COSTRUZ. ESISTENTE - ALTRO - VARIANTE - (inserire dati della denuncia originaria)
2.2.b	- in lavori di adeguamento sismico differenti (oppure: che prevedono interventi ulteriori)	Abbattimento e ricostruzione dell'ultimo piano di un fabbricato costituito di 2 piani f.t. ed un piano interrato, con lavori di adeguamento sismico delle strutture restanti - Modifiche agli interventi di adeguamento sismico (oppure: ulteriori interventi di adeguamento)	PROCEDIM ORDINARIO - LAVORI SU UNA COSTRUZ. ESISTENTE (di adeguamento) - ALTRO - VARIANTE - (inserire dati della denuncia originaria)



3	SOPRAELEVAZIONE DI UN EDIFICIO		
3.1	Sopraelevazione di un edificio (si ipotizza che le strutture sottostanti risultino già adeguate e quindi non necessitino di lavori di adeguamento)	Sopraelevazione, di un piano, di un edificio in muratura di 2 piani f.t.	PROCEDIM ORDINARIO - LAVORI SU UNA COSTRUZ. ESISTENTE - SOPRAELEVAZIONE - PRIMA DENUNCIA
3.2	(integrazioni richieste dall'Ufficio a seguito dell'istruttoria della denuncia dei lavori)	Sopraelevazione, di un piano, di un edificio in muratura di 2 piani f.t. - integrazione progettuale	PROCEDIM ORDINARIO - LAVORI SU UNA COSTRUZ. ESISTENTE - SOPRAELEVAZIONE - INTEGRAZIONE RICH. DALL'UFFICIO (con protoc. n° ... in data ...)
	N.B. lasciare in bianco i dati della denuncia originaria		
3.3	(dopo il buon esito della denuncia di cui al punto 3.1) successiva variante ai lavori che consiste nella modifica della tipologia costruttiva	Sopraelevazione, di un piano, di un edificio in muratura di 2 piani f.t. - costruzione della copertura in legno lamellare anziché in acciaio	PROCEDIM ORDINARIO - LAVORI SU UNA COSTRUZ. ESISTENTE - SOPRAELEVAZIONE - VARIANTE - (inserire dati della denuncia originaria) - (inserire dati della denuncia di integrazione)
	N.B. come già precisato nel paragrafo C.3 a proposito delle varianti in generale, la denuncia di lavori in variante viene assoggettata agli stessi tipi di controlli (e alle stesse procedure) che hanno interessato la denuncia originaria; pertanto, nel caso di lavori in variante a sopraelevazioni per le quali l'Ufficio ha già provveduto alla certificazione di cui all'art.90 del D.P.R.380/01, anche per le varianti è richiesta la certificazione. Conseguentemente, i lavori in variante non possono avere inizio prima che l'Ufficio abbia rilasciato la copia del relativo progetto, il che avviene solo dopo la citata certificazione.		

C.5 – STRUTTURA PORTANTE PRINCIPALE – MATERIALI.

Si fa riferimento esclusivamente alla struttura portante principale, cioè alla struttura verticale nel caso di edifici e, più in generale, alla parte di struttura destinata a trasferire i carichi agli elementi di fondazione.

Inoltre:

- per le **strutture miste** va specificato il tipo di materiale strutturale, tra quelli elencati;
- la dicitura **altro** si riferisce a materiali di tipo diverso, quali ad esempio quelli di cui al punto 4.6 delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. 14/01/08 e ss.mm.ii.

C.6 – SITO DI COSTRUZIONE.

Va indicato:

- la classificazione sismica del Comune (attualmente, la classificazione vigente è quella approvata con D.G.R. n°5447 del 07/11/02, pubblicata sul B.U.R.C. n° 56 del 18/11/02);
- se il sito rientra tra gli abitati ammessi a consolidamento (L.445 del 9/7/1908 e ss.mm.ii.)

C.7 – SOGGETTO ISTANTE.

L'istanza viene sottoscritta dal soggetto committente i lavori (o proprietario dell'opera abusivamente realizzata) oppure, in caso di collaudo d'Ufficio e proprietario inerte, dallo stesso collaudatore d'Ufficio.

Nella pagina 2 vanno quindi indicati i **dati anagrafici e di domicilio** del soggetto che sottoscrive l'istanza e a che titolo questi opera (**in qualità di**: committente privato – costruttore che esegue in proprio – committente pubblico – collaudatore d'Ufficio che opera in luogo del proprietario).

In caso di più committenti / proprietari (caso che si verifica prevalentemente per soggetti che operano in qualità di committenti privati), la parte relativa ai dati anagrafici e di domicilio andrà sbarrata e con i loro dati si andrà a compilare il *foglio 2-bis integrativo*, da inserire dopo la pagina 2. In tal caso la denuncia dei lavori si intende fatta congiuntamente da tutti loro.

C.8 – OGGETTO DELLA DENUNCIA DEI LAVORI.

Con la presentazione della *denuncia dei lavori* il soggetto istante:

- **denuncia i lavori** ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/83 e dell'art. 93 D.P.R. 380/01 (art. 17 L.64/74);
- (se ne ricorrono le condizioni) denuncia i lavori, *unitamente al costruttore*, **anche** ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 (art.4 L.1086/71);
- **chiede** il rilascio del provvedimento sismico, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 della L.R.9/83;
- (se ne ricorrono le condizioni) chiede, *unitamente al costruttore*, che il provvedimento sia ritenuto valido **anche** ai sensi e per gli effetti dell'art.65 del D.P.R.380/01 (art.4 della L.1086/71);
- (in caso di sopraelevazione di un edificio) **chiede** che venga preliminarmente rilasciata la certificazione di cui all'art.90, comma 2, del D.P.R.380/01;

Come già detto al paragrafo C.2, si sottolinea che con l'indicazione del tipo di procedimento "in sanatoria" il soggetto istante dichiara (in "autodenuncia", ovvero a seguito di provvedimento emanato dagli Organi competenti) di aver eseguito lavori strutturali in violazione all'obbligo di preventiva denuncia stabilito dall'art.2 della L.R.9/83 e dall'art.93 del D.P.R.380/01 (art.17 L.64/74) nonché – se ne ricorrevano le condizioni – dall'art.65 del D.P.R.380/01 (art.4 L.1086/71).

Ciò comporta, in applicazione della vigente normativa, l'adozione di consequenziali provvedimenti (sospensione dei lavori, ai sensi dell'art.97 del D.P.R.380/01) e segnalazioni d'obbligo all'Autorità Giudiziaria, da parte del Settore Provinciale del Genio Civile.

Inoltre, si rammenta che la necessità di effettuare la denuncia dei lavori **anche** ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 (art.4 L.1086/71) ricorre in tutti i casi in cui si realizzano nuove costruzioni o si interviene su costruzioni esistenti, eseguendo opere con struttura in cemento armato, cemento armato precompresso o metallica.

In merito si precisa che:

1. ai sensi dell'art.53, comma 1, lettera a, del D.P.R.380/01 (art.1, comma 1, L.1086/71) sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale «*quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica*»; inoltre è stato puntualizzato, con Circolare Min.LLPP n°11951 del 14/02/74, inerente l'applicazione della legge 1086/71, che sono «*opere in conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell'organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un "complesso di strutture", ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica. Sono quindi escluse dall'applicazione dell'art. 4 della legge, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera*»;
2. ai sensi dell'art.53, comma 1, lettera b, del D.P.R.380/01 (art.1, comma 2, L.1086/71) sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso «*quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto*»;
3. ai sensi dell'art.53, comma 1, lettera c, del D.P.R.380/01 (art.1, comma 3, L.1086/71), sono considerate opere a struttura metallica «*quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli*»;

A titolo esemplificativo si precisa, pertanto, che si procede ad effettuare la denuncia dei lavori **anche** ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 (art.4 L.1086/71), nei seguenti casi:

- costruzione di edifici con struttura portante principale in cemento armato o mista (cemento armato - muratura), in cui gli elementi strutturali in cemento armato costituiscono un “complesso di strutture” nel senso sopra indicato;
- costruzione di soppalchi in acciaio (pilastri e travi) all'interno di edifici esistenti;
- sopraelevazione o ampliamento, con un “complesso di strutture” nel senso sopra indicato (pilastri e travi) in c.a. o acciaio, di edifici esistenti che hanno struttura portante principale di qualunque tipo;
- costruzione di muri di sostegno in c.a. (tali strutture sono sempre da intendersi un “complesso di strutture” perché costituite di più elementi strutturali - membrature in elevazione e strutture di fondazione).

Di contro, sempre a titolo esemplificativo si precisa che la denuncia dei lavori dovrà essere effettuata solo ai sensi e per gli effetti dell'art.2 della L.R.9/83 e dell'art.93 del D.P.R.380/01 (art.17 L.64/74) **e non** anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 (art.4 L.1086/71), in casi in cui si va a realizzare ex-novo, o si interviene su singoli elementi strutturali in acciaio o in c.a., senza che questi ultimi facciano parte di un “complesso di strutture” nel senso sopra indicato; tale è il caso, ad esempio, di:

- costruzione o sostituzione di solai, da realizzare in c.a., in c.a.p., o in acciaio, in edifici esistenti;
- costruzione o sostituzione di singoli elementi strutturali in c.a. di altra tipologia, quali sbalzi, architravi, cerchiature di vani in pareti murarie, realizzazione o chiusura di fori in solai realizzati con qualsiasi tecnologia costruttiva;
- costruzioni in legno, anche per realizzare sopraelevazioni o ampliamenti di edifici esistenti in c.a.

C.9 – SOGGETTI INCARICATI.

Nel caso di denunce di lavori in variante o integrazione:

- vanno indicati tutti i soggetti incaricati;
- come si vedrà nel successivo par. C.11, nel caso in cui il direttore dei lavori e il collaudatore non variano, non è necessario che ripresentino le rispettive dichiarazioni di accettazione dell'incarico.

In tutti i casi in cui non devono essere compilati, i campi vanno sbarrati.

Si precisa, a tal proposito, che nel campo della e-mail di tutti i tecnici incaricati va sempre riportato, obbligatoriamente, l'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.).

C.10 – ELABORATI PROGETTUALI.

All'istanza va allegato il progetto esecutivo, in duplice esemplare, completo di tutti gli elaborati richiesti e sottoscritti come previsto dalle norme vigenti (leggi e provvedimenti con forza di legge, regolamenti regionali, norme tecniche per le costruzioni).

Per quanto riguarda gli elaborati progettuali la cui obbligatorietà è prevista per legge, oppure per regolamento regionale, nel seguente quadro sinottico sono indicate, per ciascuno di essi, le specifiche disposizioni che li prevedono, o che ne prevedono la firma da parte dei diversi soggetti interessati.



		<i>Elaborati progettuali (e adempimenti) obbligatori per legge o regolamento</i>	<i>Riferimento di legge o regolamento</i>
1	Progetto (nell'insieme)	Elaborati grafici (planimetria, piante, prospetti, sezioni)	art.93, c.3, DPR.380/01 art.17, c.3, L.64/74
2	“	Obbligatorietà della firma da parte del progettista(*) e del direttore dei lavori (**)	art.93, c.2, e 65, c.3, DPR.380/01 art.17, c.2, L.64/74 art.4, c.3, lett.a, e art.5, c.1, L.1086/71 art.2, c.4, e art.3, c.5, lett.a, LR.9/83
3	Progetto strutturale	Fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione	art.93, c.3, DPR.380/01 art.17, c.3, L.64/74 art.2, c.4, 5°alinea, LR.9/83
4	“	Disegni dei particolari esecutivi delle strutture	art.93, c.3, DPR.380/01 art.17, c.3, L.64/74
5	“	Relazione sulla fondazione, corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari	art.93, cc.4, 5, DPR.380/01 art.17, cc.4, 5, L.64/74
6	“	Relazione geologica	art.2, c.3, e All.2, DPGR.195/03
7	“	Relazione tecnica generale	(idem)
8	“	Relazione di calcolo	(idem)
9	“	Relazione geotecnica	(idem)
10	“	Elaborati grafici	(idem)
11	“	<i>(per i lavori soggetti alla denuncia anche ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 - art.4 L.1086/71)</i> relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione	art.65, c.3, lett.b, DPR.380/01 art.4, c.3, lett.b, L.1086/71
12	“	<i>(per le denunce in sanatoria, ancorché da non effettuarsi ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 - art.4 L.1086/71)</i> relazione aggiuntiva sui materiali effettivamente impiegati	art.8, c.3, DPGR.195/03
13	Progetto architettonico	Relazione tecnica	art.93, c.3, DPR.380/01 art.17, c.3, L.64/74

(*) in caso di più progettisti, ciascuno provvederà a firmare e timbrare sia gli elaborati che ha redatto sia – per presa visione – i restanti;

(**) si rammenta che (ai sensi dell'art.3, comma 5, lettera a, della L.R.9/83) tutti gli elaborati progettuali restituiti dal competente Settore Provinciale del Genio Civile insieme con il provvedimento, devono essere datati e sottoscritti dal costruttore prima dell'inizio dei lavori e vanno conservati in cantiere.

Per quanto riguarda, invece, gli elaborati progettuali obbligatori per effetto delle norme tecniche per le costruzioni, si rimanda ad una puntuale lettura di queste ultime. In questa sede si ritiene opportuno rammentare, ai fini della corretta redazione degli elaborati progettuali, alcune disposizioni delle NTC-08 (D.M. 14/1/08 e Circolare 617 del 2/2/09).

1. *Relazione Geologica.*

La relazione geologica è sempre obbligatoria (cfr. par. 6.1.2), salvo che per “riparazioni o interventi locali” relativi ad elementi strutturali diversi dalle strutture di fondazione (v. oltre). Essa va redatta in conformità al par. C6.2.1.

Nei casi in cui la denuncia dei lavori non è ravvicinata, nel tempo, alla data di redazione di tale elaborato, è necessario che il geologo rediga una nuova relazione geologica ovvero confermi, se ne ricorrono le condizioni, l'utilizzabilità della relazione già disponibile, allegando una nuova asseverazione.

2. *Relazione Geotecnica.*

Si rammenta che le prove geotecniche (in laboratorio) e le indagini geotecniche (in sito) devono obbligatoriamente essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art.59 del D.P.R.380/01 (cfr. par. 6.2.2).

Per quanto riguarda il contenuto della relazione geotecnica, si veda il presente stralcio alle NTC-08:

«C6.2.2.5 Relazione geotecnica

La Relazione Geotecnica contiene i principali risultati ottenuti dalle indagini e prove geotecniche, descrive la caratterizzazione e la modellazione geotecnica dei terreni interagenti con l'opera, e riassume i risultati delle analisi svolte per la verifica delle condizioni di sicurezza e la valutazione delle prestazioni nelle condizioni d'esercizio del sistema costruzione-terreno.

A titolo esemplificativo, si indicano di seguito i tipici contenuti della Relazione Geotecnica:

- descrizione delle opere e degli interventi;*
- problemi geotecnici e scelte tipologiche;*
- descrizione del programma delle indagini e delle prove geotecniche;*
- caratterizzazione fisica e meccanica dei terreni e delle rocce e definizione dei valori caratteristici dei parametri geotecnici;*
- verifiche della sicurezza e delle prestazioni: identificazione dei relativi stati limite;*
- approcci progettuali e valori di progetto dei parametri geotecnici;*
- modelli geotecnici di sottosuolo e metodi di analisi;*
- risultati delle analisi e loro commento.*

La relazione deve essere inoltre corredata da una planimetria con l'ubicazione delle indagini, sia quelle appositamente effettuate, sia quelle di carattere storico e di esperienza locale eventualmente disponibili, dalla documentazione sulle indagini in sito e in laboratorio, da un numero adeguato di sezioni stratigrafiche con indicazione dei profili delle grandezze misurate (resistenza alla punta di prove penetrometriche, altezze piezometriche, valori di propagazione delle onde di taglio, ecc.). ...»

Si precisa che la relazione geotecnica deve essere redatta da tecnico in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa in materia di esercizio delle professioni.

3. Relazione di Calcolo Strutturale / Relazione Tecnica Generale.

Il contenuto di tale elaborato è indicato dettagliatamente nei paragrafi 10.1 e C10.1 nonché, nei casi di analisi e verifica svolte con l'ausilio di codici di calcolo, nei paragrafi 10.2 e C10.2.

Si riporta lo stralcio del par. C10.1 che interessa la relazione di calcolo strutturale:

« ... 1.1) la relazione di calcolo strutturale

La relazione di calcolo strutturale comprende:

- la relazione generale illustrativa dell'opera, del suo uso, della sua funzione nonché dei criteri normativi di sicurezza specifici della tipologia della costruzione con i quali la struttura progettata deve risultare compatibile. Essa contiene una descrizione dell'opera, con la definizione delle caratteristiche della costruzione (localizzazione, destinazione e tipologia, dimensioni principali) e delle interferenze con il territorio circostante, in particolare con le costruzioni esistenti; le caratteristiche ed il rilievo topografico del sito ove l'opera viene realizzata o del sito sul quale ricade l'opera esistente sulla quale si interviene;*
- le normative prese a riferimento;*
- la descrizione del modello strutturale, correlato con quello geotecnico, ed i criteri generali di analisi e verifica;*
- la valutazione della sicurezza e delle prestazioni della struttura o di una sua parte in relazione agli stati limite che si possono verificare, in particolare nelle zone sismiche, tenendo presente che va sempre garantito, per ogni opera, nuova od esistente, il livello di sicurezza previsto dalle NTC in relazione alla vita nominale, alla classe d'uso, al periodo di riferimento, alle azioni compreso quelle sismiche e quelle eccezionali ed alle loro combinazioni, per ogni tipo di struttura: c.a., c.a.p., acciaio, composta acciaio-calcestruzzo, legno, muratura, altri materiali, con riferimento agli specifici capitoli delle N.T.C., sia per le nuove opere che per quelle esistenti;*
- la presentazione e la sintesi dei risultati in conformità al successivo § C10.2/e; ...»*

Nel seguito si riporta, invece, il par. C10.2:

« C10.2 ANALISI E VERIFICHE SVOLTE CON L'AUSILIO DI CODICI DI CALCOLO

Con il § 10.2 delle NTC viene colmato un vuoto normativo, durato troppo a lungo, relativo all'analisi strutturale condotta con l'ausilio di programmi di calcolo, affidando al progettista delle strutture il compito e la responsabilità di comprovare la validità dei risultati dei calcoli e delle verifiche attraverso:

- la verifica dell'attendibilità dei risultati ottenuti;
- la presentazione dei risultati che ne garantiscano la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità.

La relazione di calcolo, a tal fine, comprende, senza ambiguità ed in modo esaustivo, le configurazioni studiate e fornisce le seguenti indicazioni:

a) tipo di analisi svolta

- a.1) statica, dinamica, lineare, non lineare;
- a.2) il metodo adottato per la risoluzione del problema strutturale;
- a.3) le metodologie seguite per le verifiche o per il progetto-verifica delle sezioni;
- a.4) le combinazioni di carico adottate;

b) informazioni sull'origine, le caratteristiche e la validazione dei codici di calcolo

- b.1) titolo, autore, produttore, distributore, versione, estremi della licenza o di altro titolo d'uso;
- b.2) documentazione fornita dal produttore o dal distributore a corredo del programma:

- una esauriente descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati;
- l'individuazione dei campi d'impiego;
- i casi di prova interamente risolti e commentati con files di input che consentano la riproduzione dell'elaborazione.

c) affidabilità e validazione dei codici utilizzati attraverso

- c.1) l'esame preliminare, condotto dal progettista delle strutture, di valutazione dell'affidabilità e soprattutto dell'idoneità del programma nel caso specifico di applicazione;
- c.2) l'esame della documentazione fornita dal produttore o dal distributore sulle modalità e procedure seguite per la validazione del programma.

d) la validazione indipendente del calcolo

Nel caso di opere di particolare importanza, ritenute tali dal Committente, questi assumerà ogni onere dell'effettuazione di un controllo incrociato sui risultati delle calcolazioni

- attraverso la ripetizione dei calcoli da parte di un soggetto qualificato, prescelto dal Committente, diverso dal progettista originario delle strutture, eseguita mediante l'impiego di programmi di calcolo diversi da quelli impiegati originariamente;
- mediante l'impiego, da parte del progettista e/o del soggetto validatore, di programmi che possiedano i requisiti richiesti dalle NTC diversi da quelli impiegati originariamente, che consentano la impostazione, la lettura e l'analisi del modello al loro interno, possibilmente attraverso file di trasferimento.

e) modalità di presentazione dei risultati

I risultati costituiscono una sintesi completa ed efficace, presentata in modo da riassumere il comportamento della struttura, per ogni tipo di analisi svolta.

I valori numerici di ogni elaborazione, preceduta dall'indicazione della convenzione sui segni e delle unità di misura, vanno sintetizzati mediante disegni, schemi grafici rappresentativi almeno delle parti più sollecitate della struttura, delle configurazioni delle deformate, la rappresentazione grafica delle principali caratteristiche di sollecitazione, delle componenti degli sforzi, nonché dei diagrammi di involuppo associati alle combinazioni di carichi considerate, degli schemi grafici con la rappresentazione delle azioni applicate e delle corrispondenti reazioni vincolari.

Al fine delle verifiche della misura della sicurezza, di tali grandezze e del comportamento complessivo della struttura, come rappresentato, vanno chiaramente evidenziati i valori numerici necessari nei punti e nelle sezioni significative della struttura stessa.

f) informazioni generali sull'elaborazione

Le informazioni sull'elaborazione dei calcoli concernono

- il confronto dei risultati delle elaborazioni con quelli ottenuti mediante calcoli anche di larga massima, eseguiti con metodi tradizionali;

- quando specificatamente richiesto dal Committente, il confronto, da effettuarsi da parte del progettista, mediante l'impiego contemporaneo di differenti programmi aventi i requisiti stabiliti dalle NTC;

- la valutazione della consistenza delle scelte operate in sede di schematizzazione e modellazione della struttura e delle azioni, anche a seguito delle risultate dell'analisi condotta su modello fisico della struttura.»

4. **Interventi su edifici esistenti.**

Qualunque sia la categoria di intervento che si andrà a prevedere, vanno sempre seguite le procedure di cui ai paragrafi 8.5 e C8.5. In particolare, si fa notare che vanno indicati e documentati, tra l'altro, i livelli di conoscenza e i fattori di confidenza, e che va seguito, in toto, quanto indicato nell'appendice C8A.

5. **Interventi di adeguamento o di miglioramento.**

Le operazioni progettuali vanno condotte come indicato nel seguente paragrafo:

«8.7.5 PROGETTO DELL'INTERVENTO

Per tutte le tipologie costruttive, il progetto dell'intervento di adeguamento o miglioramento sismico deve comprendere:

- *verifica della struttura prima dell'intervento con identificazione delle carenze e del livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo SLU (e SLE se richiesto);*
- *scelta motivata del tipo di intervento;*
- *scelta delle tecniche e/o dei materiali;*
- *dimensionamento preliminare dei rinforzi e degli eventuali elementi strutturali aggiuntivi;*
- *analisi strutturale considerando le caratteristiche della struttura post-intervento;*
- *verifica della struttura post-intervento con determinazione del livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo SLU (e SLE se richiesto).»*

6. **Interventi locali**

Nella relazione di calcolo strutturale deve risultare adeguatamente documentato che ricorrono le condizioni previste ai paragrafi 8.4.3 e C8.4.3, che si riportano a seguire.

«8.4.3 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE

In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate della costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

La relazione di cui al par. 8.2 che, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall'intervento ed a quelle con esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all'uso della costruzione.»

«C8.4.3 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE

Rientrano in questa tipologia tutti gli interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, pannelli murari) o parti di essi, non adeguati alla funzione strutturale che debbono svolgere, a condizione che l'intervento non cambi significativamente il comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidità o di peso.

Può rientrare in questa categoria anche la sostituzione di coperture e solai, solo a condizione che ciò non comporti una variazione significativa di rigidità nel proprio piano, importante ai fini della redistribuzione di forze orizzontali, né un aumento dei carichi verticali statici.

Interventi di ripristino o rinforzo delle connessioni tra elementi strutturali diversi (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l'introduzione di catene/tiranti)

ricadono in questa categoria, in quanto comunque migliorano anche il comportamento globale della struttura, particolarmente rispetto alle azioni sismiche.

Infine, interventi di variazione della configurazione di un elemento strutturale, attraverso la sua sostituzione o un rafforzamento localizzato (ad esempio l'apertura di un vano in una parete muraria, accompagnata da opportuni rinforzi) possono rientrare in questa categoria solo a condizione che si dimostri che la rigidità dell'elemento variato non cambi significativamente e che la resistenza e la capacità di deformazione, anche in campo plastico, non peggiorino ai fini del comportamento rispetto alle azioni orizzontali.»

Per tali categorie di interventi non è obbligatorio, di regola, presentare la relazione geologica, la relazione geotecnica e la relazione sulle fondazioni, salvo che gli interventi non riguardino le strutture di fondazione.

7. Relazione tecnica per omissione di verifica sismica

Per gli edifici in muratura, ricadenti in zona sismica 2 o 3, che soddisfino tutte le condizioni di cui al par. 7.8.1.9 (e siano, per questo, qualificabili come “costruzioni semplici”), è consentito omettere la sola verifica sismica, sia nel caso di nuova edificazione, che di interventi su edifici esistenti (rif.: par. 7.8.1.9 e C8.7.1.7).

Ciò non vale per gli edifici “misti” di cui al par. 8.7.3.

Con la “relazione tecnica per omissione di verifica sismica” il progettista strutturale deve dimostrare analiticamente, anche con l'ausilio di stralci degli elaborati grafici, il rispetto di tutte le condizioni di cui ai seguenti paragrafi: 4.5.6.4 – 7.2.2 – 7.8.3.1 – 7.8.5.1 nonché, per le costruzioni esistenti, C8.7.1.7. Tale relazione non può essere sostituita da alcuna dichiarazione.

Si ricorda, inoltre, che resta sempre la facoltà, da parte del competente Settore Provinciale del Genio Civile, di richiedere ulteriori elaborati ritenuti necessari (cfr. art.93, comma 3, del D.P.R.380/01).

Si precisa che, per garantire la speditezza dei procedimenti di competenza degli Uffici, vanno prodotti singoli elaborati, così come previsto dalle norme, senza accorparne i contenuti. Inoltre, tutti gli elaborati grafici devono essere redatti in scala opportuna, tale, cioè, da essere perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

All'esito positivo del procedimento amministrativo di competenza, su ognuno di tali fascicoli (e su ogni singolo elaborato progettuale non fascicolato) l'Ufficio provvede ad annotare gli estremi del provvedimento rilasciato.

**C.11 – ALLEGATI ALLA DENUNCIA DEI LAVORI.**

Con la denuncia dei lavori vanno presentati, in doppio originale, gli allegati indicati nel seguente quadro sinottico:

<i>modello</i>	<i>descrizione</i>	<i>da presentare obbligatoriamente nei seguenti casi:</i>
A1.1	Dichiarazione del committente privato o costruttore che esegue in proprio	<i>committente privato o costruttore che esegue in proprio (tranne che nel caso di denuncia di integrazioni)</i>
	<p>N.B.: 1) in tutti i casi in cui il titolo abilitativo edilizio è necessario per iniziare i lavori strutturali, il committente (privato cittadino, società privata o costruttore che esegue in proprio) che non lo possiede già al momento della prima denuncia dei lavori, deve trasmetterlo successivamente, con semplice nota di accompagnamento, al fine di consentire il corretto scambio di informazioni tra l'Ufficio del Genio Civile e il Comune competente per territorio; in alternativa, può essere trasmessa la dichiarazione sostitutiva ex D.P.R.445/00;</p> <p>2) nei casi di cui al precedente punto, in occasione della prima denuncia dei lavori il committente è tenuto ad allegare gli altri titoli che comprovano la sua legittimazione ad agire (ad es.: titolo di proprietà, oppure visura presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari); in alternativa, può essere trasmessa la dichiarazione sostitutiva ex D.P.R.445/00;</p> <p>3) in caso di società privata il committente è generalmente il legale rappresentante; in alternativa, può essere un soggetto a tal fine abilitato, per effetto di poteri che gli derivano dall'assetto societario o da procure da rendere nei modi di legge; in tali casi - solo se non è già in possesso del titolo abilitativo edilizio - il committente deve allegare al presente modulo il certificato camerale in corso di validità (6 mesi) nonché - se non è legale rappresentante della società - la procura speciale (o altro titolo che lo legittima ad agire); il certificato camerale deve riportare la specifica dicitura relativa allo stato di liquidazione o di fallimento; in alternativa alla predetta documentazione, può essere trasmessa la dichiarazione sostitutiva ex D.P.R.445/00;</p> <p>4) nella compilazione del modello, nel caso in cui il titolo abilitante sia la D.I.A., va indicato il numero (e la data) di acquisizione al protocollo del Comune oppure il numero (e la data) della raccomandata A.R. con cui è stata inviata al Comune stesso;</p> <p>6) quando il collaudatore è nominato d'Ufficio (art.6, c.3, L.R.9/83) e il proprietario non si attiva ad effettuare la denuncia in sanatoria, in sua vece provvede il collaudatore con l'apposita dichiarazione di cui al punto 2 del mod.A1.3;</p>	
A1.2	Dichiarazione del committente pubblico	<i>committente pubblico (tranne che nel caso di denuncia di integrazioni)</i>
	<p>N.B.: le dichiarazioni di cui al punto 2 del presente modello devono essere rese in ossequio alle disposizioni previste ai commi 2 e 3 del D.L.248/07 e ss.mm.ii. (si veda par. A.2 del presente documento).</p>	
A1.3	Dichiarazione del collaudatore d'Ufficio	<i>collaudatore nominato d'Ufficio</i>
	<p>N.B.: essendo già intervenuto l'inizio dei lavori, ai sensi dell'art.5 della L.R.9/83 il collaudatore controlla i calcoli statici prima della denuncia dei lavori;</p>	
A2	Dichiarazione e denuncia del costruttore	<i>SEMPRE (tranne che nei casi di denuncia di integrazioni e di denuncia in sanatoria senza lavori a farsi, che si riferisca ad opere realizzate dal proprietario in economia)</i>
	<p>N.B.: 1) con il presente allegato va anche effettuata (se ne ricorre il caso) la denuncia ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 (art.4 L.1086/71);</p> <p>2) in caso di più costruttori incaricati dell'esecuzione di opere strutturali, i loro dati devono essere indicati sull'istanza e ciascuno di essi deve rendere tale dichiarazione, compilando un esemplare del modello;</p> <p>3) il presente modello va obbligatoriamente allegato anche in caso di denuncia di variante;</p> <p>4) nel caso di denuncia in sanatoria senza lavori a farsi (o anche con lavori a farsi - per i lavori strutturali abusivamente eseguiti), e nell'ipotesi che i lavori strutturali abusivi non siano stati realizzati "in economia", bensì da un costruttore, quest'ultimo non deve compilare il presente modello; in questo caso, il committente deve allegare, alla denuncia dei lavori, una specifica dichiarazione con cui il rappresentante legale dell'impresa sopra indicata attesta di aver eseguito i lavori strutturali abusivi; nel caso particolare di opere di cui al D.P.R.380/01 - parte II - capo II (ovvero L.1086/71 - opere in c.a., c.a.p., o a struttura metallica), tale dichiarazione è resa anche ai fini dell'art.65 del D.P.R.380/01 (art.4 L.1086/71); il dati di tale costruttore vanno, comunque, riportati nell'apposito riquadro della denuncia dei lavori (mod.D)</p>	



A3	Asseverazione del progettista / rilevatore architettonico	SEMPRE
	N.B.: 1) in caso di nomina di più tecnici, i loro dati devono essere indicati sulla denuncia dei lavori e ciascuno di essi deve compilare tale tipo di asseverazione; 2) il tecnico tenuto a compilare la presente asseverazione agisce in qualità di rilevatore architettonico per le opere già realizzate, in tutto o in parte, che sono oggetto di denuncia in sanatoria; 3) in caso di denuncia di variante o integrazione il presente modello va obbligatoriamente allegato solo qualora gli elaborati in variante / integrazione interessino anche il progetto architettonico; 4) in caso di denuncia di variante, vale anche quanto precisato per lo specifico mod.A8	
A4.1	Asseverazione del progettista strutturale (*)	denunce con procedimento ordinario, e denunce in sanatoria con lavori a farsi
	N.B.: 1) in caso di nomina di più tecnici, i loro dati devono essere indicati sull'istanza e ciascuno di essi deve compilare tale tipo di asseverazione; 2) in caso di denuncia di variante o integrazione, il presente modello va obbligatoriamente compilato esclusivamente dai progettisti delle parti strutturali che sono state modificate o oggetto di integrazione; 4) in caso di denuncia di variante, vale anche quanto precisato per lo specifico mod.A8.	
A4.2	Asseverazione del verificatore strutturale (*)	denunce in sanatoria
	N.B.: data la particolare rilevanza per gli adempimenti a cui è obbligato il committente, si segnala il contenuto dell'asseverazione di cui al punto 9; a tal proposito si precisa, inoltre, che il verificatore evidenziare, negli elaborati grafici, le parti strutturali oggetto di sanatoria.	
A5	Asseverazione del geologo	SEMPRE
	N.B.: 1) in caso di denuncia di variante o integrazione il presente modello va obbligatoriamente allegato solo qualora si sia reso necessario variare / integrare gli elaborati originariamente redatti; 2) in caso di denuncia di variante, vale anche quanto precisato per lo specifico mod.A8..	
A6	Dichiarazione di accettazione incarico di direttore dei lavori	denunce con procedimento ordinario e denunce in sanatoria con lavori a farsi
A7	Dichiarazione di accettazione incarico di collaudatore	SEMPRE (tranne che in caso di collaudatore nominato d'Ufficio ex art.6, c.3, L.R.9/83)
	N.B.: 1) nel caso di denuncia in sanatoria, essendo già intervenuto l'inizio dei lavori, ai sensi dell'art.5 della L.R.9/83 il collaudatore controlla i calcoli statici prima della denuncia dei lavori; 2) quando il collaudatore è nominato d'Ufficio è sufficiente il modello A1.3.	
A8	Asseverazione dei progettisti e del geologo per denuncia di lavori in variante	denunce in variante.
-	Nota Ordine Ingegneri o Architetti di nomina della terna (per costruttore che esegue in proprio o lavori in economia)	quando ricorrono i casi di cui all'art.67, c.4, del DPR.380/01 – art.7, c.4, L.1086/71
	N.B.: rientrano tra i casi specificati i depositi di lavori da denunciare anche ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 (art.4 L.1086/71) per i quali: 1) il costruttore esegue in proprio, oppure 2) si tratta di denunce in sanatoria, con o senza opere a farsi, che per la parte già realizzata sono stati eseguiti in economia (per i quali, dunque, non viene indicato il costruttore delle opere già realizzate).	

(*) per ulteriori considerazioni su tali asseverazioni si rimanda al successivo par. C.12.

La presentazione degli allegati va indicata alla pagina 4 dell'istanza (mod. D).

In casi particolari, l'istante può presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria, indicandola nelle apposite caselle dell'elenco degli allegati.

Come già precisato (par. B.1) gli allegati sono presentati in doppio originale, affinché ne venga restituita una copia al committente.

Si richiama l'attenzione dei soggetti, che sono tenuti a rendere le dichiarazioni e le asseverazioni sopra indicate, sulla responsabilità che con le stesse si assumono; in particolare:

- con le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/00 e ss.mm.ii. (art.46 – dichiarazioni sostitutive di certificazioni; art.47 – dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) il

dichiarante è passibile delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/00 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

- con le asseverazioni, l'asseverante si assume le responsabilità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale.

C.12 – PRECISAZIONI SULLE ASSEVERAZIONI DEL PROGETTISTA / VERIFICATORE STRUTTURALE (MODELLI A4.1 / A4.2).

Al punto 1 delle asseverazioni presenti nei citati modelli si richiede di asseverare se, in base alla destinazione d'uso dichiarata dal committente, il manufatto interessato dai lavori rientra o non rientra tra:

- i. gli edifici e le opere infrastrutturali di interesse strategico o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso – di interesse statale;
- ii. gli edifici e le opere infrastrutturali di interesse strategico o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso – di interesse regionale;
- iii. le opere “di rilevante interesse pubblico” o “a particolare rischio per caratteristiche d'uso” ai fini dell'applicazione del Regolamento di cui al DPGR.195/03.

In proposito si precisa quanto segue.

Punto *i* – Si tratta delle opere individuate negli elenchi “A” e “B” presenti nel Decreto n.3685 del 21/10/03 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, emanato con O.P.C.M. del 21/10/03 (pubbl. su G.U. 252 del 29/10/03).

Per quanto già esposto al par.A.2, l'asseverazione è rilevante ai fini della verifica della correttezza della scelta delle NTC utilizzate per la redazione del progetto.

Il progettista / verificatore strutturale viene “guidato”, nel rendere tale asseverazione, dalla presenza di due tabelle che riproducono i citati elenchi “A” e “B”. Tali elenchi vanno intesi come esaustivi, nel senso che le opere non comprese in essi non risultano “strategiche” né “rilevanti” nel senso sopra indicato.

In caso di coesistenza di più attività elencate nelle tabelle, si procederà a barrare tutte le caselle corrispondenti.

Si sottolinea che, in caso di destinazione promiscua, l'opera va considerata “strategica” o “rilevante” anche se destinata solo in parte a tali tipi di attività.

Si precisa, inoltre, che talune tipologie di opere, che sono comprese tra quelle c.d. “strategiche” o “rilevanti” di interesse statale, risultano anche incluse tra le opere di interesse regionale di cui al successivo punto *ii*.

Tale è il caso, ad esempio, delle scuole, che indubbiamente sono contemplate tra gli edifici c.d. “rilevanti” di interesse statale in quanto «edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane» (si veda Decreto n.3685/03, al punto 1 degli edifici dell'elenco “B”) e, d'altra parte, sono anche esplicitamente contemplate tra gli edifici c.d. “rilevanti” di interesse regionale (si veda D.G.R.3573/03, punto 1 degli edifici dell'elenco “B”: «asili nido e scuole di ogni ordine e grado»).

Come prova della correttezza di tale interpretazione si può procedere alla lettura congiunta dei paragrafi 2.4.1 e 2.4.2 delle NTC-08 e dei corrispondenti paragrafi C.2.4.1 e C.2.4.2 della Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 617 del 2/2/09 - *Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008*; con tale lettura si può osservare che:

- il paragrafo C.2.4.1 precisa che «ai sensi e per gli effetti del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003 il carattere strategico di un'opera o la sua rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, sono definiti dalla classe d'uso»;
- il successivo paragrafo C.2.4.2 precisa, inoltre, che gli edifici e le infrastrutture c.d. “strategici” di interesse statale sono compresi nella classe d'uso IV, mentre nella III sono comprese le opere c.d. “rilevanti” di interesse statale e quindi, a titolo d'esempio, specifica ancora che «in classe III ricadono scuole, teatri,

musei, in quanto edifici soggetti ad affollamento e con la presenza contemporanea di comunità di dimensioni significative».

Dalla lettura dei due precedenti punti si può quindi dedurre che le scuole, ancorché comprese tra gli edifici c.d. “rilevanti” di interesse regionale, devono essere considerate anche tra gli edifici c.d. “rilevanti” di interesse statale.

Pertanto, è il caso di sottolineare che il progettista / verificatore strutturale, nel rendere l’asseverazione di cui al presente punto *i*, deve tenere presente che alcune tipologie di opere rientrano sia tra quelle di cui al citato Decreto 3685/03 (c.d. “strategiche” o “rilevanti” di interesse statale) sia tra quelle di cui alla D.G.R.3573/03(c.d. “strategiche” o “rilevanti” di interesse regionale).

Punto *ii* – Si tratta delle opere individuate negli elenchi “A” e “B” presenti nella deliberazione di Giunta Regionale n. 3573 del 05/12/03 (pubbl. su B.U.R.C. n. 4 del 26/01/04).

L’asseverazione è rilevante per acquisire dati utili ai fini dell’adozione, da parte dell’Amministrazione Regionale, di strategie di mitigazione del rischio sismico (finalità della L.R.9/83).

Anche per tali opere, al pari di quelle di cui al punto *i*, il progettista / verificatore strutturale viene “guidato”, nel rendere tale asseverazione, dalla presenza di due tabelle che riproducono i citati elenchi “A” e “B”, anch’essi da intendersi come esaustivi.

In caso di coesistenza di più attività elencate nelle tabelle, si procederà a barrare tutte le caselle corrispondenti.

Continua a valere, in tal caso, quanto già sottolineato al punto *i* per le opere a destinazione promiscua.

Punto *iii* – Si tratta delle opere per le quali il D.P.G.R.195 del 27/3/03 “Regolamento di attuazione per l’espletamento dei controlli a campione di cui all’art. 4 L.R.9/83” (pubbl su B.U.R.C. n. 14 del 31/3/03 e rettificato con D.P.G.R.373 dell’11/6/03 pubbl. su B.U.R.C. n. 29 del 30/6/03) prevede, in via sistematica, l’effettuazione del controllo sulla progettazione e del controllo sulla realizzazione (si veda art.6, commi 1-lett.a, 2-lett.a, 3, 4, del D.P.G.R.195/03).

L’asseverazione risulta necessaria per appurare se il progetto rientra tra tali tipologie di opere.

In relazione a tale asseverazione si fa osservare che, a norma dell’art.6 del D.P.G.R.195/03, sono soggetti a tali controlli, in via sistematica, tutti i progetti relativi a opere di cui ai commi 3 e 4, nonché tutti i progetti che, qualora venissero redatti utilizzando il D.M. 16/1/96 sulle costruzioni in zona sismica, richiederebbero un coefficiente di protezione sismica pari a 1,4 o 1,2 (si veda comma 1 lettera a e comma 2 lettera a). Tutto ciò, indipendentemente da quali siano le NTC effettivamente utilizzate per la redazione del progetto.

Pertanto, gli elenchi di opere presenti nei commi 3 e 4 dello stesso art.6 del D.P.G.R.195/03 sono da intendere come esemplificativi (cioè non esaustivi) e, per questo motivo, sono stati riprodotti nelle due tabelle presenti sui modelli A4.1 e A4.2 aggiungendo due campi (n. 68 e n. 85) in cui si possono specificare opere non comprese nei citati elenchi.

In caso di coesistenza di più attività elencate nelle tabelle, si procederà a barrare tutte le caselle corrispondenti.

Al punto 2 delle asseverazioni vengono indicate le NTC utilizzate per la redazione del progetto. Si rimanda al par. A.2 per l’approfondimento sulle NTC utilizzabili a seconda dei vari casi.

In caso di uso delle NTC previgenti a quelle del 2005, si chiede di specificare sempre il coefficiente di protezione sismica.

L’asseverazione di cui al punto 3 è necessaria in relazione ai casi, previsti al comma 3 del D.L.248/07 (come conv. e int. dalla legge 31 del 28/02/08 e ss.mm.ii.), nei quali è consentito fare ricorso alle NTC previgenti a quelle del 2008. Si rimanda al par. A.2 per l’approfondimento di tale questione.

C.13 – PRECISAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEGLI ATTI.

Ogni correzione o aggiunta, che si debba apportare direttamente sulla documentazione che fa parte della denuncia dei lavori va confermata, a lato, con le stesse modalità con cui è stato sottoscritto il documento da modificare; pertanto:

- le correzioni o le aggiunte sull'istanza (mod. D) richiedono la firma del / dei committente / i;
- quelle sugli elaborati progettuali richiedono la firma e il timbro professionale del tecnico che li ha redatti;
- quelle sugli allegati alla denuncia dei lavori richiedono le firme dei soggetti che li sottoscrivono.

Sono comunque vietate le correzioni effettuate in modo improprio (correttori coprenti).

Nei casi in cui è necessario far effettuare correzioni o aggiunte ad atti precedentemente presentati all'Ufficio, al momento della correzione o dell'aggiunta il funzionario verbalizza (sull'atto stesso, o compilando apposito processo verbale che andrà ad allegare alla pratica) che la correzione è avvenuta in sua presenza, ne specifica la data e riporta gli estremi di un documento d'identità fatto esibire all'interessato, sottoscrivendo tale verbalizzazione.

Qualora l'interessato non abbia la possibilità di procedere a modificare la documentazione già presentata come sopra indicato, o non preferisca procedere in tal modo, può (in alternativa) trasmettere la documentazione modificata allegandola ad una denuncia dei lavori a integrazione, sempre a firma del committente.



D – ALLEGATI

1. **Circolare prot. 598263 del 3 luglio 2009, del Coordinatore dell’A.G.C. 15 – LLPP della Regione Campania** - Termine del periodo di applicazione sperimentale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008.
2. **Circolare prot. 823576 del 25 settembre 2009, del Coordinatore dell’A.G.C. 15 – LLPP della Regione Campania** - SOPRAELEVAZIONE DI EDIFICI. Coordinamento delle attività, di competenza dei Settori Provinciali del Genio Civile, finalizzate alla certificazione di cui all’art.90 del D.P.R. 380/01.
3. **Circolare prot. 406064 dell’ 11 maggio 2009, del Coordinatore dell’A.G.C. 15 – LLPP della Regione Campania** - Imposta di bollo per le “pratiche sismiche”. Parere n° 954-62246 del 08/05/09 reso dall’Agenzia delle Entrate. Direttiva per il coordinamento delle attività di competenza dei Settori Provinciali del Genio Civile.



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Lavori Pubblici - Opere Pubbliche - Attuazione, Espropriazione

Il Coordinatore

REGIONE CAMPANIA

Prof. 2009. 0598263 del 03/07/2009 ore 11,53
Dest.: Settore provinciale del genio Civile -
Ariano Irpino
Fascicolo: Z009.XLVI/1.66
Settore provinciale del genio Civile - Ariano Irpino



Ai Settori Provinciali del Genio Civile di:

ARIANO IRPINO
AVELLINO
BENEVENTO
CASERTA
NAPOLI
SALERNO

e p.c. Al Settore Geologico Regionale

All'Assessore Regionale ai LLPP

LORO SEDI

Oggetto: Termine del periodo di applicazione sperimentale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008.

Si segnala che sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 147 – S.O. n. 99 del 27/06/09 u.s. è stata pubblicata la legge 24 giugno 2009, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*” (c.d. decreto Abruzzo).

L'articolo 1bis del decreto-legge introdotto della citata legge di conversione, così recita:
<<Art. 1-bis – (Misure urgenti in materia antisismica). –
1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: “30 giugno 2010” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2009” e il secondo periodo è soppresso>>.

Stante quanto sopra, per garantire uniformità di comportamento tra codesti Settori Provinciali del Genio Civile, nonché parità di trattamento tra gli utenti dei diversi Uffici, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

- I. Il periodo di applicazione sperimentale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008 (nel prosieguo: NTC-2008) è terminato il **30 giugno 2009** (si veda art.20, comma 1, del D.L.248/07).
- II. Conseguentemente, **fino a tale data**, per i casi diversi da quelli previsti dal combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'articolo 20 del D.L.248/07, era consentito presentare ai Settori

Pag. 1 di 3



Provinciali del Genio Civile denunce di lavori progettati con le NTC-2008, sia con le **norme tecniche *previgenti alle NTC-2008***, purché comprese tra quelle indicate all'art.20, comma 2, del D.L.248/07. Stante ciò si precisa che:

- per i progetti esecutivi allegati alle denunce dei lavori presentate direttamente agli uffici del Genio Civile o agli eventuali Sportelli Unici dell'Edilizia attivi presso i Comuni, fa fede la data di acquisizione agli atti dell'Amministrazione interessata (Regione o Comune),
- per i progetti esecutivi allegati alle denunce dei lavori trasmesse al Settore del Genio Civile tramite servizio postale, fa fede la data del timbro postale di invio.

Resta confermato, come è ovvio, che tali denunce vanno sottoposte all'istruttoria tecnico-amministrativa ordinariamente prevista per le denunce di lavori effettuate ai sensi dell'art.2 della L.R.9/83; pertanto, si procederà:

1. ad attestare l'avvenuto deposito in caso di istruttoria positiva,
2. a richiedere le necessarie integrazioni, laddove l'istanza presenti carenze,
3. a rigettare l'istanza, nei casi in cui questa si presenti gravemente carente, anche negli elaborati progettuali.

III. A partire dall' **1 luglio 2009**, le denunce di lavori, da presentare ai sensi dell'art.2 della L.R.9/83, ai Settori Provinciali del Genio Civile, devono riferirsi a lavori progettati con le **NTC-2008**.

Ciò vale per tutte le tipologie di denunce, compreso quelle presentate "**in sanatoria**" per lavori già completati, o anche solo iniziati, entro il 30 giugno 2009.

E' evidente che l'istruttoria tecnico-amministrativa a cui andranno sottoposte le denunce dei lavori presentate a partire dall' 1 luglio 2009 dovrà prevedere, tra l'altro, l'effettuazione di controlli finalizzati a verificare, in maniera speditiva, l'effettivo utilizzo delle NTC-2008 e che, laddove i controlli dovessero accertare che sono state rese dichiarazioni o asseverazioni non veritiere, si dovranno effettuare le consequenziali segnalazioni d'obbligo all'Autorità Giudiziaria e all'Ordine o Collegio Professionale di appartenenza.

IV. Le sole eccezioni a quanto richiamato al punto III sono rappresentate dalle fattispecie indicate all'articolo 20, comma 3, del D.L.248/07.

Pertanto, a partire dall' **1 luglio 2009**, è consentito presentare denunce di lavori progettati con **norme tecniche *previgenti alle NTC-2008* esclusivamente nei casi indicati di seguito.**

A. *(per le amministrazioni aggiudicatrici* – di cui all'art.3, comma 25, del D.Lgs.163/06): nei casi in cui, alla data del 5 marzo 2008 (data di entrata in vigore delle NTC-2008) i lavori siano già stati affidati, ovvero il progetto di livello definitivo o esecutivo sia già stato avviato.

In tali casi, la denuncia dei lavori deve riportare, sottoscritti dal committente, sia gli estremi del provvedimento dal quale si rileva la specifica circostanza che ricorre, sia la dichiarazione che l'ente, per il quale si ricopre il ruolo di committente i lavori, rientra tra le amministrazioni aggiudicatrici intese come sopra;

B. *(per i soggetti diversi* dalle amministrazioni aggiudicatrici – incluso i privati): nei casi di denunce di lavori in variante, ovvero a integrazione di lavori già denunciati entro il 30 giugno 2009, a condizione che i lavori strutturali abbiano già avuto inizio.

In tali casi, pertanto, codesti Settori Provinciali del Genio Civile provvederanno a:



1. chiedere una dichiarazione congiunta, al Direttore dei Lavori e al Collaudatore in corso d'opera, dalla quale si evinca che i lavori strutturali hanno già avuto inizio e che i lavori strutturali progettati in variante non modificano significativamente quelli oggetto della prima denuncia, tanto da farli ritenere, di fatto, una nuova progettazione;
 2. dare notizia, al Comune competente per territorio, di quanto dichiarato dal Direttore dei Lavori e dal Collaudatore in corso d'opera, per i successivi adempimenti di competenza;
 3. effettuare, ove venisse accertato che le dichiarazioni di cui al punto 1 non sono veritiere, le consequenziali segnalazioni d'obbligo all'Autorità Giudiziaria e all'Ordine o Collegio Professionale di appartenenza.
- V. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto al precedente punto IV-B, si rammenta che:
- con la *denuncia di lavori presentata a integrazione* di una precedente denuncia, spontaneamente o a seguito di richiesta fatta dall'Ufficio, il committente trasmette atti documentali o elaborati progettuali di cui era carente la domanda presentata originariamente: pertanto, nel caso di integrazioni progettuali, le opere da realizzare restano del tutto invariate per tipologia e quantità;
 - con la *denuncia di lavori presentata in variante* a una precedente denuncia, si possono modificare, con interventi di rilevanza strutturale, i lavori di cui alla domanda originaria, a condizione che alla data di presentazione all'Ufficio della denuncia di lavori in variante, i lavori originari non siano stati ancora collaudati ovvero (nel caso di opere per le quali vige l'obbligo di denuncia anche ai sensi dell'art.65, comma 1, del D.P.R.380/01 – art.4, comma 1, della L.1086/71) non siano ancora decorsi i termini prescritti per la presentazione della relazione a strutture ultimate (art.65, comma 6, D.P.R.380/01 – art.6, comma 1, L.1086/71).
- Si precisa che rientrano nella previsione del punto IV-B esclusivamente le varianti che modificano i lavori già oggetto di precedente denuncia, mentre è esclusa la costruzione di nuovi manufatti strutturalmente indipendenti (anche se di importanza ed entità minima rispetto alle opere previste nella denuncia originaria), i quali dovranno essere oggetto di nuova denuncia dei lavori e, pertanto, essere sempre progettati nel rispetto delle NTC-2008.

Stante l'interesse per la questione trattata nella presente nota, i Dirigenti dei Settori Provinciali del Genio Civile in indirizzo sono invitati a darne notizia all'utenza e ad impartire le consequenziali direttive agli Uffici.

SC/NDB

Italo Giulivo



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Lavori Pubblici - Opere Pubbliche - Attuazione, Espropriazioni

Il Coordinatore

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2009. 0823576 del 25/09/2009 ore 17,51
Dest.: Settore provinciale del genio Civile -
Ariano Irpino
Fascicolo : 2009.XLVII/1/1.66
Settore provinciale del genio Civile - Ariano Irpino



Ai Settori Provinciali del Genio Civile di:
ARIANO IRPINO
AVELLINO
BENEVENTO
CASERTA
NAPOLI
SALERNO

e p.c. Al Settore Geologico Regionale

All'Assessore Regionale ai LLPP

Agli Ordini e Collegi
Professionali presenti sul
territorio regionale

LORO SEDI

Oggetto: SOPRAELEVAZIONE DI EDIFICI. Coordinamento delle attività, di competenza dei Settori Provinciali del Genio Civile, finalizzate alla certificazione di cui all'art.90 del D.P.R. 380/01.

Come è noto, in zona sismica è consentito procedere alla sopraelevazione di edifici esistenti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, a condizione che siano altresì rispettate sia le norme della parte II del testo unico dell'edilizia (T.U.E.) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380 (tra le quali, in primo luogo, quelle dettate al capo IV, che riguardano specificamente le costruzioni in zona sismica), sia le norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (NTC-2008), che dallo scorso 1 luglio 2009 sono le sole norme tecniche utilizzabili per le nuove progettazioni, per effetto dell'entrata in vigore della legge 24 giugno 2009, n. 77, di cui si è data notizia con precedente nota prot. 598263 del 03/07/09.

Nel rispetto dell'art.90 del T.U.E., il Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio, presso il quale è stato presentato il progetto, può disporre il completamento dell'iter autorizzativo e, conseguentemente, la restituzione di una copia del progetto (condizione indispensabile, quest'ultima, perché i lavori possano avere inizio), solo dopo aver proceduto alla certificazione prevista al comma 2 del citato art.90, che viene rilasciata quando i controlli effettuati per tali tipologie di progetti hanno avuto esito positivo. E' evidente, quindi, che l'iter autorizzativo risulta, per i progetti di sopraelevazione di edifici esistenti, differente dagli altri casi, essendo necessario procedere a specifici controlli.

Risulta particolarmente importante, conseguentemente, al fine di garantire uniformità di comportamento tra i Settori Provinciali del Genio Civile presenti sul territorio regionale e dare all'utenza univoche informazioni per la presentazione delle "pratiche sismiche", definire quali lavori su edifici esistenti debbano intendersi di sopraelevazione. A tal fine, sentiti i Settori Provinciali del Genio Civile, si forniscono le seguenti indicazioni.

- I. Come già precisato, la disciplina degli interventi di sopraelevazione è dettagliata nell'art.90 del D.P.R. 380/01 (in precedenza: art. 14 della L.64/74), che è compreso nella parte II (*Normativa tecnica per l'edilizia*) – capo IV (*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*). E' evidente, quindi, ai fini della corretta applicazione dell'articolo in questione, che la definizione di tali tipologie di intervento non va ricercata nella disciplina dell'attività edilizia, bensì nell'ambito delle vigenti NTC-2008 e della relativa circolare ministeriale 2 febbraio 2009, n. 617; può verificarsi, pertanto, che un intervento sia qualificabile come sopraelevazione dal punto di vista strutturale, pur non essendo tale dal punto di vista edilizio-urbanistico, o viceversa.
- II. Pertanto, tenendo conto del punto 8.4.1 delle NTC-2008, si configura la sopraelevazione di edifici in tutti i casi in cui i lavori strutturali che si intendono effettuare comportano incrementi di altezze dell'ultimo impalcato, a meno che tali incrementi non siano strettamente giustificati dall'esigenza di realizzare cordoli sommitali, lasciando comunque inalterato il numero dei piani.
- III. Ai fini della corretta applicazione del citato articolo 90 per gli edifici in muratura – atteso che detto articolo limita ad un solo piano le sopraelevazioni ammissibili per tali edifici, con l'implicita ma evidente finalità di limitare gli incrementi di azioni (verticali e sismiche) che devono essere sopportate da tali strutture – si ritiene che non si configurano quali piani i volumi tecnici (non necessariamente delimitati lateralmente da chiusure fisiche, quali muri o serramenti) nei quali, per caratteristiche geometriche, è possibile effettuare le sole attività di manutenzione, rimanendo esclusa, pertanto, la possibilità di svolgere altri tipi di attività che comportino la presenza, anche occasionale, di persone.

A tal proposito si precisa che la sopraelevazione di un piano di un edificio in muratura è possibile a condizione che, a partire dalla sua costruzione, lo stesso non sia mai stato oggetto di precedenti sopraelevazioni, anche di un solo piano, anche se questi interventi sono stati effettuati prima della dichiarazione di sismicità del comune in cui si trova l'immobile. Tale circostanza deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dal committente e dal progettista architettonico e da una relazione asseverata del progettista strutturale, fondata su elementi oggettivi rilevati presso il Comune e/o gli altri enti competenti e sull'analisi storico-critica del manufatto, prevista al paragrafo 8.5 delle NTC-2008.

La limitazione di cui al citato articolo 90, comma 1, lettera a), si applica anche alle tipologie di edifici misti individuate al punto 8.7.3 delle NTC-2008, tenuto conto della ridotta duttilità di tali strutture, che già ai sensi del D.M. 16/1/96 erano assimilate, per il comportamento sismico, agli edifici in muratura.



- IV. Ai fini della corretta applicazione dell'articolo 90 del D.P.R. 380/01 per gli edifici in muratura, fermo restando quanto previsto dalle NTC-2008 in merito agli ampliamenti di edifici esistenti, si precisa che nel caso in cui si intenda realizzare un ampliamento in adiacenza all'ultimo livello dell'edificio, per detto livello deve essere valutato se, per effetto dei lavori, esso conservi le medesime caratteristiche nei riguardi di quanto indicato al punto III.

Qualora, per effetto delle opere a farsi, si configuri un nuovo piano, la realizzazione di quest'ultimo è consentita a condizione che l'edificio non sia mai stato oggetto di precedenti sopraelevazioni, secondo le precisazioni di cui al precedente punto II.

- V. Tenendo conto di quanto riportato ai precedenti punti I, II, III, IV, si forniscono alcuni casi esemplificativi.

- a. La sostituzione di un tetto realizzato con struttura portante principale in legno o acciaio, sia esso piano o a falde inclinate, con altro che presenti, a parità di configurazione (piana o a falde inclinate), struttura portante in c.a. o c.a.p., a parità di altezze ovvero con incrementi strettamente necessari per l'inserimento del cordolo sommitale, non va considerata sopraelevazione.
Resta salvo, tuttavia, quanto previsto dalle NTC-2008 in merito alla qualificazione dell'intervento a farsi (adeguamento, miglioramento, riparazione o intervento locale). A tal proposito, richiamando quanto previsto dal punto C.8.4.3 della circolare ministeriale 2 febbraio 2009, n. 617, si rammenta che tale tipo di intervento non è, ordinariamente, qualificabile come riparazione o intervento locale, dal momento che esso comporta, normalmente, una variazione significativa di rigidezza nel piano della copertura o del solaio. Pertanto, come è ordinariamente previsto per tutti gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico (cfr. punto 8.7.5 delle NTC-2008), il progettista delle strutture deve procedere alla verifica dell'intera struttura sia prima che dopo l'intervento.
- b. La realizzazione, al di sopra dell'esistente impalcato piano di copertura, di qualunque manufatto di rilevanza strutturale, anche se costruito con struttura "leggera" e/o destinato a non circoscrivere alcun volume chiuso (perché non se ne prevede la chiusura), costituisce sempre sopraelevazione strutturale e, pertanto, richiede la certificazione a norma dell'art.90 del D.P.R.380/01, nonché, per quanto attiene al rispetto delle NTC-2008, la valutazione della sicurezza dell'intera struttura e – se necessario – il suo adeguamento (cfr. punto 8.4.1, lettera a). Resta salvo, inoltre, che a seconda delle caratteristiche specifiche dell'opera, in termini di altezze ed utilizzabilità, detta sopraelevazione può anche dare luogo alla formazione di un nuovo piano (cfr. punto III).
- c. E' assimilabile al caso di cui alla precedente lettera "b", e pertanto costituisce sopraelevazione, la realizzazione, al di sopra dell'esistente copertura piana, di un tetto a falde inclinate, anche se costruito con struttura "leggera".
- d. Non costituisce sopraelevazione strutturale l'inserimento di una nuova struttura (ad esempio in c.a. o in acciaio) in un edificio esistente, alla quale risulti affidata per intero, dalle fondazioni alla copertura, la capacità di resistere alle azioni statiche e sismiche di progetto.



- e. Non è da considerare sopraelevazione la realizzazione, al di sopra dell'esistente impalcato piano di copertura, di opere che non hanno rilevanza strutturale e, pertanto, non vanno denunciate ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 380/01. E' altresì evidente che la loro sostituzione o modifica, anche a parità di altezze, con opere di rilevanza strutturale, da denunciare ai sensi del menzionato articolo 93, va considerata sopraelevazione e, qualora si presentino le condizioni indicate al punto **III**, dà luogo ad un nuovo piano.


Le valutazioni di cui alla presente lettera "e" restano affidate alla responsabilità del progettista e sono oggetto di verifica, da parte del Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio, anche a seguito delle attività di controllo degli enti preposti (si veda, a tal proposito, il parere reso dalla I Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto n.190 del 15/06/99, avente ad oggetto "Legge 64/74 - Quesiti inerenti l'applicazione alle opere di modesto rilievo").

Stante l'interesse per la questione trattata nella presente nota, i Dirigenti dei Settori Provinciali del Genio Civile in indirizzo sono invitati a darne opportunamente notizia all'utenza e ad impartire le consequenziali direttive agli Uffici.

Si allegano schemi esemplificativi (n° 2 pagine).

SC/NDB


- Dott. Italo Giulivo -





LEGENDA: H_c = altezza strettamente indispensabile per l'inserimento del cordolo

S.C./N.D.B.

N.B. I CASI ESEMPLIFICATI VALGONO SIA PER STRUTTURE "PESANTI" CHE "LEGGERE"

1/2



S.C./N.D.B.

N.B. I CASI ESEMPLIFICATI VALGONO SIA PER STRUTTURE "PESANTI" CHE "LEGGERE"

2/2



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Lavori Pubblici - Opere Pubbliche - Attuazione, Espropriazione

Il Coordinatore

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009. 0406064 del 11/05 2009 ore 12,05

Dest.: Settore provinciale del genio Civile -
Ariano Irpino

Fascicolo: 2009.XLVI/1.86
Settore provinciale del genio Civile - Ariano Irpino



Ai Settori del Genio Civile di:
ARIANO IRPINO
AVELLINO
BENEVENTO
CASERTA
NAPOLI
SALERNO

Al Settore Geologico Regionale

e p.c. All'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici

Agli Ordini e Collegi Professionali presenti sul territorio regionale:

- Ingegneri
- Architetti
- Geologi
- Dottori Agronomi
- Geometri
- Periti Industriali
- Periti Agrari

Oggetto: Imposta di bollo per le "pratiche sismiche".

Parere n° 954-62246 del 08/05/09 reso dall'Agenzia delle Entrate.

Direttiva per il coordinamento delle attività di competenza dei Settori Provinciali del Genio Civile.

Con nota prot. 1046361 del 15/12/08 e successiva nota prot. 160154 del 24/02/09 lo scrivente, facendo proprie le richieste pervenute da alcuni Ordini Professionali, ha inoltrato formale istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate, chiedendo conferma se per la "relazione a struttura ultimata" di cui all'art.65 del D.P.R. 380/01 (art.6 L.1086/71) si debbano considerare, ai fini dell'imposta di bollo, anche gli atti che vanno ad essa obbligatoriamente allegati.

Posto, infatti, che la "relazione a struttura ultimata" è soggetta (in tutti gli esemplari da produrre) all'imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 642/72, in quanto compresa nella declaratoria dell'art.2 della tariffa allegata allo stesso decreto, e che essa va prodotta allegando obbligatoriamente gli atti indicati nel citato art.65 del D.P.R. 380/01 (art.6 L.1086/71), è stato chiesto se fosse corretto sottoporre a un differenziato regime fiscale tali allegati, pur essendo questi ultimi da considerare parte integrante della relazione stessa.

Con il parere n° 954-62246 del 08/05/09, richiamato in oggetto, l'Agenzia delle Entrate, esaminando la normativa vigente e richiamando, in particolare, la recente Risoluzione n° 74/E del 23/03/09, ha chiarito che la "relazione a struttura ultimata" è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine e che gli allegati «...sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso, anche se allegati o costituenti parte integrante di atti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di 1 euro (già euro 0,52) per ogni foglio o esemplare.»

Per effetto di ciò, nella trattazione delle "pratiche sismiche" di competenza vorranno codesti Settori Provinciali del Genio Civile attenersi alle seguenti indicazioni.

Pag. 1 di 2



I. Deposito di ATTI PROGETTUALI - escluso le integrazioni -

(primo deposito di progetti esecutivi, primo deposito di sopraelevazioni, deposito di varianti, deposito in sanatoria anche con opere a farsi)

L'utente è tenuto al rispetto dell'imposta di bollo apponendo **una marca sulla domanda di deposito presentata** e consegnandone **un'altra all'Ufficio**, che provvederà ad apporla sull'attestazione di avvenuto deposito da rendere ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 9/83.

Si rammenta che, a norma del D.M. 24 maggio 2005, l'importo delle marche da bollo in questione è fissato in € 14,62.

II. Deposito di INTEGRAZIONI

(integrazioni presentate spontaneamente o richieste dall'Ufficio - sia a seguito di istruttoria nel procedimento di deposito, sia a seguito di controlli sulla progettazione o sulla realizzazione)

N.B.: si rammenta che sono considerate integrazioni sia le integrazioni meramente documentali, sia quelle che consistono in elaborati di cui era carente la domanda di deposito del progetto presentata originariamente; in tal caso le opere da realizzare restano del tutto invariate per tipologia e quantità)

In tali casi **il bollo non è dovuto**, in quanto con la presentazione dell'integrazione non si configura una nuova istanza di deposito, ma vengono trasmessi atti (documentali o progettuali) che completano un'istanza di deposito già presente in Ufficio.

**III. Deposito di: RELAZIONI A STRUTTURA ULTIMATA - CERTIFICATI DI COLLAUDO
CERTIFICATI DI IDONEITÀ STATICA O SISMICA**

Le marche da bollo dovranno essere apposte, per ognuna delle copie presentate, nella misura di **una marca ogni 4 facciate (o ogni 100 righe di pagina formato A4), esclusi gli allegati e l'eventuale nota di trasmissione all'Ufficio.**

Per quanto riguarda gli allegati, in particolare, l'interessato procederà a sottoporli ad imposta di bollo, nella misura attualmente fissata in 1 euro per ogni esemplare o per ogni foglio costituito da 4 facciate (per gli atti di cui all'art.28 della tariffa allegata al D.P.R. 642/72 - *tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori, ...*) **esclusivamente** in caso d'uso, ovvero se risulta necessario presentarli per la registrazione all'Ufficio del Registro (attualmente: Agenzia delle Entrate).

Si invitano i destinatari della presente direttiva a darne la massima diffusione agli interessati.

In allegato: Parere dell'Agenzia delle Entrate prot. n° 954-62246 del 08/05/09.

J.S.C.


- Igolo Giuliva -



08/05/2009 11:32 *390650545958

DUNO UFFICIO REG TRI

PAG 02/05




Roma, 18 MAG. 2009

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Settore Fiscalità indiretta e procedure
Ufficio Registro e altri tributi

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2009. 0403605 del 11/05/2009 ore 08,30
Mitt. AGENZIA DELL'ENTRATE

Fascicolo: 2009.XLVI/1.71
Settore provinciale del genio Civile - Ariano Irpino



GOVERNAMENTO
LAVORI PUBBLICI

Pervenuta in data
il FUNZIONARIO

11 MAG 2009
Al Settore del Genio Civile

GIUNTA REGIONALE DELLA
CAMPANIA - LAV. PUBBLICI -
OP. PUBBL.
VIA DE GASPERI, 28
80100 NAPOLI (NA)

Direzione Regionale della Campania
Via Diaz n. 11
Napoli

Prot. n. 954-62246/2009

OGGETTO: Interpello 954-72/2009-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Codice Fiscale 80011990639 Partita IVA 03516070632
Istanza presentata il 17/12/2008

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1 del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

La Giunta Regionale della Campania fa presente che tra le competenze degli Uffici Regionali del Genio Civile, rientrano gli adempimenti connessi, tra l'altro, al deposito di relazioni a strutture ultimate (articolo 65, comma 6, DPR 06/06/01 n. 380).

In particolare, l'istante evidenzia che le relazioni a strutture ultimate comprensive di certificazioni e documenti allegati che ne costituiscono parte integrante, sono soggette all'imposta di bollo, e gli importi che ne conseguono rappresentano un costo di notevole rilevanza.

Agenzia delle Entrate - Ufficio Registro e altri tributi indiretti - Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D - CAP 00145 Roma
Tel. 0650545415 - Fax 0650545407 - e-mail: dc.ne.interpello@agenziaentrate.it



Premesso quanto sopra, l'Ente interpellante, anche in considerazione di richieste formulate da parte di ordini professionali chiede di "... verificare la possibilità di apporre il bollo solo sulla relazione a strutture ultimate e considerare le documentazioni come unico allegato alla stessa, da esentare dal bollo ovvero da valutare con impòrti ridotti".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'ente interpellante ritiene che sono soggette all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, oltre alle relazioni a strutture ultimate, anche le certificazioni e documenti allegati in quanto parte integrante delle stesse.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il DPR 6 giugno 2001, n. 380, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia"*, all'articolo 65, comma 6 stabilisce che *"A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 ..."*.

L'articolo 2 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 14,62 per ogni foglio per le *"Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti ..."*.

Tenuto conto del quadro normativo sopra rappresentato, si ritiene che le relazioni a strutture ultimate possono qualificarsi come scritture private contenenti dichiarazioni



unilaterali, soggette pertanto all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio ai sensi dell'articolo 2 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972.

E' opportuno precisare che l'imposta di bollo dovuta per le relazioni a strutture ultimate deve essere corrisposta sia per la copia che resta agli atti dell'Ufficio del Genio Civile, sia in relazione alla copia destinata ad essere restituita all'istante, munita dell'attestazione di avvenuto deposito.

Per quanto riguarda gli atti e documenti allegati alle relazioni a strutture ultimate, si ritiene che gli stessi rientrino nel disposto dell'articolo 28 della stessa tariffa recante l'indicazione degli atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso. Detto articolo prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 0,52 per ogni foglio o esemplare relativamente a "*Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori ...*".

Al riguardo si rappresenta che la misura di euro 0,52 deve intendersi elevata ad 1 euro ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DPR n. 642 del 1972, come modificato dall'articolo 1, comma 80, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In breve, detti atti e documenti sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso, anche se allegati o costituenti parte integrante di atti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di 1 euro (già euro 0,52) per ogni foglio o esemplare.

Tale orientamento è stato ribadito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione del 23 marzo 2009, n. 74/E concernente il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, degli elaborati tecnici che siano allegati o che costituiscano parte integrante della concessione edilizia.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 642 del 1972 si verifica il caso d'uso "*... quando gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione*".



08/05/2009 11:32 +390650545958

DCNC UFFICIO REG TRI

PAG 05/05

Pagina 4 di 4

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Campania, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vincenzo Busa

954-72/2009